



# Senato della Repubblica

## XVII Legislatura

### Fascicolo Iter

### **DDL S. 2574**

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

# Indice

1. DDL S. 2574 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2574	5
1.3. Trattazione in Commissione	10
1.3.1. Sedute	11
1.3.2. Resoconti sommari	12
1.3.2.1. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)	13
1.3.2.1.1. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 275 (pom.) del 09/11/2016	14
1.3.2.1.2. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 276 (pom.) del 15/11/2016	18
1.3.2.1.3. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 90 (pom.) del 22/11/2016	21
1.4. Trattazione in consultiva	22
1.4.1. Sedute	23
1.4.2. Resoconti sommari	25
1.4.2.1. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	26
1.4.2.1.1. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 337 (pom.) del 01/03/2017	27
1.4.2.1.2. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 347 (pom.) del 29/03/2017	36
1.4.2.2. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita')	51
1.4.2.2.1. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 403 (pom.) del 16/11/2016	52
1.4.2.2.2. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 439 (pom.) dell'11/04/2017	60
1.4.2.2.3. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 443 (pom.) del 26/04/2017	62
1.4.2.2.4. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 444 (pom.) del 02/05/2017	64
1.4.2.2.5. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 445 (pom.) del 03/05/2017	74

## **1. DDL S. 2574 - XVII Leg.**

## 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 2574

**XVII Legislatura**

---

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

**Titolo breve:** *Prevenzione abusi in asili e case di cura*

---

Iter

**15 novembre 2016:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

[C.261](#)

T. U. con [C.1037](#), [C.2647](#), [C.2705](#), [C.3597](#), [C.3629](#), [C.3738](#), [C.3818](#),  
[C.3829](#), [C.3872](#), [C.3912](#), [C.3933](#), [C.4048](#)

approvato in testo unificato

**S.2574**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Parlamentare

[On. Benedetto Francesco Fucci](#) ( PdL)

Iniziative dei DDL approvati in testo unificato

C.1037 - [On. Gabriella Giammanco](#) ( PdL) e altri

C.2647 - [On. Nunzia De Girolamo](#) e altri

C.2705 - [On. Maria Valentina Vezzali](#) ( SCpI) e altri

C.3597 - [On. Antonino Minardo](#) ( PdL)

C.3629 - [On. Nunzia De Girolamo](#) e altri

C.3738 - [On. Daniela Sbrollini](#) ( PD) e altri

C.3818 - [On. Eugenia Maria Roccella](#) ( PdL)

C.3829 - [On. Cristian Invernizzi](#) ( LNA) e altri

C.3872 - [On. Fabio Rampelli](#) ( Misto) e altri

C.3912 - [On. Roberto Marti](#) ( PdL) e altri

C.3933 - [On. Gabriella Giammanco](#) ( PdL) e altri

C.4048 - [On. Silvia Chimienti](#) ( M5S) e altri

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Trasmesso in data **21 ottobre 2016**; annunciato nella seduta pom. n. 713 del 2 novembre 2016.

Classificazione TESEO

APPARECCHI TELEVISIVI , DISPOSITIVI DI SICUREZZA , ASILI NIDO , SCUOLA MATERNA , CASE DI RIPOSO , CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE

### Articoli

ANZIANI (Art.1), MINORI (Art.1), SOGGETTI DISABILI E HANDICAPPATI (Art.1), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.2), VIGILATRICI D' INFANZIA (Art.2), ASSISTENTI DI SCUOLA MATERNA (Art.2), PERSONALE SANITARIO (Art.2), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.2), VIGILANZA (Art.2), PSICOLOGI (Art.2), MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Artt.2, 4), PARERI PARLAMENTARI (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Artt.3, 4), MINISTERO DELLA SALUTE (Art.3), AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Art.4), DIVIETI (Art.4), ACCORDI SINDACALI (Art.4), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.4), FAMIGLIA (Artt.3, 4), CONSENSO (Art.4), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.5), FONDI SPECIALI DI BILANCIO (Art.6)

### Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Nicoletta Favero](#) (PD) (dato conto della nomina il 9 novembre 2016)

.

### Assegnazione

Assegnato alla [11<sup>a</sup> Commissione permanente \(Lavoro, previdenza sociale\)](#) in sede referente il 2 novembre 2016. Annuncio nella seduta pom. n. 713 del 2 novembre 2016.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Pubbl. istruzione), 12<sup>a</sup> (Sanita'), Questioni regionali

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 2574

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 2574**

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 19 ottobre 2016, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati **FUCCI** (261); **GIAMMANCO**, **BOSCO**, **CALABRIA**, **CENTEMERO**, **LAFFRANCO**, **MOTTOLA**, **PAGANO**, **VITO**, **BIANCOFIORE**, **GARNERO SANTANCHÈ**, **CASTIELLO**, **BRAMBILLA**, **BIASOTTI**, **Gregorio FONTANA**, **GULLO**, **PALMIZIO**, **RAVETTO** e **Sandra SAVINO** (1037); **DE GIROLAMO**, **BERNARDO**, **BOSCO**, **CALABRÒ**, **GAROFALO**, **MINARDO**, **PICCONI**, **SALTAMARTINI**, **SAMMARCO**, **SCOPELLITI**, **TANCREDI** e **VIGNALI** (2647); **VEZZALI**, **CARRESCIA**, **Fabrizio DI STEFANO**, **FITZGERALD NISSOLI** e **PORTA** (2705); **MINARDO** (3597); **DE GIROLAMO**, **GULLO** e **VITO** (3629); **SBROLLINI**, **ARGENTIN** e **ROSTELLATO** (3738); **ROCELLA** (3818); **INVERNIZZI**, **MOLTENI**, **FEDRIGA**, **ALLASIA**, **ATTAGUILE**, **BORGHESI**, **BOSSI**, **BUSIN**, **CAPARINI**, **Giancarlo GIORGETTI**, **GRIMOLDI**, **GUIDESI**, **Gianluca PINI**, **RONDINI**, **SALTAMARTINI** e **SIMONETTI** (3829); **RAMPELLI**, **CIRIELLI**, **LA RUSSA**, **MAIETTA**, **Giorgia MELONI**, **NASTRI**, **PETRENGA**, **RIZZETTO**, **TAGLIALATELA** e **TOTARO** (3872); **MARTI**, **CHIARELLI**, **ALTIERI**, **PALESE**, **CIRACÌ**, **FUCCI**, **LATRONICO** e **DISTASO** (3912); **GIAMMANCO**, **OCCHIUTO**, **SISTO**, **RAVETTO**, **BIANCOFIORE**, **CALABRIA**, **DE GIROLAMO**, **CRIMI** e **GELMINI** (3933); **CHIMIENTI**, **BRESCIA**, **DI BENEDETTO**, **Luigi GALLO**, **MARZANA**, **VACCA**, **Simone VALENTE**, **CECCONI**, **COZZOLINO**, **DADONE**, **DIENI**, **NUTI**, **TONINELLI**, **Silvia GIORDANO**, **COLONNESE**, **DI VITA**, **GRILLO**, **LOREFICE**, **MANTERO**, **NESCI**, **CIPRINI**, **COMINARDI**, **DALL'OSSO**, **LOMBARDI** e **TRIPIEDI** (4048)

(V. *Stampati Camera nn. 261, 1037, 2647, 2705, 3597, 3629, 3738, 3818, 3829, 3872, 3912, 3933 e 4048*)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 21 ottobre 2016

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, fermi restando il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, ha la finalità di prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno,

nonché di disciplinare la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali condotte.

Art. 2.

*(Delega al Governo in materia di formazione del personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino al termine della scuola dell'infanzia, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione di modalità della valutazione attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura, nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale delle strutture di cui all'articolo 1, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli operatori socio-sanitari, gli infermieri e gli altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonché il personale docente e non docente degli asili nido e delle scuole dell'infanzia siano in possesso di adeguati requisiti che integrino l'idoneità professionale con una valutazione attitudinale;

b) prevedere che la valutazione attitudinale di cui alla lettera a) sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, con cadenza periodica, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

c) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), che valorizzino le migliori pratiche sviluppate nelle diverse realtà operanti nel territorio nazionale, assicurando il coinvolgimento delle famiglie, degli operatori e degli enti territoriali;

d) prevedere incontri periodici e regolari di *équipe* di operatori, allo scopo di verificare precocemente l'insorgenza di eventuali criticità e di individuare le possibili soluzioni innanzitutto all'interno della medesima *équipe*, favorendo la condivisione e la crescita professionale del personale;

e) prevedere colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie e operatori o educatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico di anziani e persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, oltre a rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;

f) prevedere adeguati percorsi di sostegno e ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni nelle strutture di cui all'articolo 1, prevedendo in particolare, con riferimento all'ambito educativo, un'azione preventiva attuata da *équipe* psico-pedagogiche territoriali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di



informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

3. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 3.

*(Linee guida sulle modalità di visita nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali)*

1. Anche al fine di favorire la prevenzione delle condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, di cui all'articolo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e sentite le associazioni dei familiari degli ospiti delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, come individuate dal Ministero della salute e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, emana linee guida sulle modalità di accesso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per garantire, ove possibile, le visite agli ospiti lungo l'intero arco della giornata.

Art. 4.

*(Regolamentazione dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità)*

1. Per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, nelle strutture di cui al medesimo articolo possono essere installati sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, le cui immagini sono cifrate, al momento dell'acquisizione all'interno delle telecamere, con modalità atte a garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi. Il Garante per la protezione dei dati personali è competente, ai sensi dell'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, alla verifica preliminare dell'idoneità tecnica dei dispositivi adottati. L'esito della verifica preliminare è comunicato al richiedente entro novanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine senza che sia stata effettuata la verifica o ne sia stato comunicato l'esito, la verifica si intende avere avuto esito positivo.

2. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è vietato, salvo quanto previsto dal comma 3.

3. In caso di notizia di reato, l'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è disciplinato dal libro V, titoli IV e V, del codice di procedura penale.

4. I sistemi di cui al comma 1 possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, laddove queste non siano costituite, dalle rappresentanze sindacali territoriali. In alternativa, nel caso di strutture con sedi ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, i sistemi di cui al comma 1 possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.

5. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale delle strutture di cui all'articolo 1 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce con proprio decreto le modalità per assicurare la partecipazione delle famiglie alle decisioni relative all'installazione e all'attivazione dei sistemi di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia.

7. Nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'articolo 1, l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è consentito nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e previo consenso degli interessati o di chi legalmente li rappresenta.

8. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all'installazione dei sistemi di cui al comma 1 e al trattamento dei dati personali effettuato mediante i medesimi sistemi.

9. Nelle strutture di cui all'articolo 1 è vietato l'utilizzo di *webcam*.

10. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o del provvedimento adottato ai sensi del comma 8, si applicano le sanzioni di cui al titolo III della parte III del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 5.

*(Relazione alle Camere)*

1. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge, nella quale dà conto anche dei dati rilevati dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento, nell'anno di riferimento, dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nelle strutture di cui all'articolo 1, nonché dei relativi procedimenti giudiziari.

Art. 6.

*(Norme finanziarie)*

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 3, terzo periodo, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Nelle more dell'attuazione del decreto legislativo di cui all'articolo 2, al fine di condurre una sperimentazione delle misure previste dalla presente legge, a partire dalla formazione del personale delle strutture di cui all'articolo 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 2 alle strutture pubbliche e paritarie che ne facciano richiesta, nei limiti delle risorse di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto all'anno 2017, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto agli anni 2018 e 2019, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2574  
**XVII Legislatura**

---

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

**Titolo breve:** *Prevenzione abusi in asili e case di cura*

---

Trattazione in Commissione

### Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente

[N. 275 \(pom.\)](#)

9 novembre 2016

(Proposto ciclo di audizioni)

[N. 276 \(pom.\)](#)

15 novembre 2016

[N. 90 \(pom.\)](#)

22 novembre 2016

Audizione informale

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 11<sup>^</sup> Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)**

# 1.3.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 275 (pom.) del 09/11/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**  
**MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2016**  
**275ª Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
[SPILABOTTE](#)  
*indi del Presidente*  
[SACCONI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

## *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

La presidente [SPILABOTTE](#) comunica che durante l'audizione sui disegni di legge nn. 2494 e connessi (contrasto alla povertà e riordino delle prestazioni sociali), svolta nell'odierna seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*



**(2574) Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Gabriella Giammanco ed altri; Nunzia De Girolamo ed altri; Maria Valentina Vezzali ed altri; Minardo; Nunzia De Girolamo ed altri; Daniela Sbröllini ed altri; Eugenia Roccella; Invernizzi ed altri; Rampelli ed altri; Marti ed altri; Gabriella Giammanco ed altri; Silvia Chimienti ed altri  
(Esame e rinvio)

La relatrice [FAVERO](#) (PD) illustra il provvedimento, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di 13 disegni di legge. Premesso che l'iniziativa legislativa intende scongiurare il ripetersi di abusi su minori e anziani nell'ambito degli spazi dedicati alla loro educazione e cura, la relatrice passa all'esame del testo, che all'articolo 1 specifica le finalità, costituite dalla prevenzione e dal contrasto delle condotte di maltrattamento o di abuso in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e degli anziani ospitati in strutture socio-sanitarie ed assistenziali. All'articolo 2 è contenuta una delega al Governo in materia di valutazione e formazione degli operatori, nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi.

Con l'articolo 3 si demanda al Ministro della salute la definizione di linee guida sulle modalità di accesso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, mentre l'articolo 4 prevede la possibilità di installare in tali strutture sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso; l'installazione è subordinata alla conclusione di un accordo collettivo e la presenza di tale sistema deve essere segnalata a tutti i soggetti che accedono alla relativa area. Con il comma 8 del medesimo articolo 4 si demanda ad un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali la definizione degli adempimenti e delle prescrizioni in relazione all'installazione dei sistemi di videosorveglianza.

La relatrice dà poi conto dell'articolo 5, che prevede la trasmissione annuale alle Camere di una relazione governativa sull'attuazione della legge. L'articolo 6 contiene sia la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, sia l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia di un fondo per la formazione del personale delle strutture in esame, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Da ultimo, la relatrice illustra l'articolo 7, che estende l'applicazione delle disposizioni del provvedimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Il senatore [BAROZZINO](#) (Misto-SI-SEL), richiamando la delicatezza del tema affrontato, ritiene necessario dedicare la dovuta attenzione al disegno di legge, sul quale chiede che sia attivato un ciclo di audizioni.

Il senatore [ICHINO](#) (PD) domanda un approfondimento sulla disciplina di installazione di impianti audiovisivi di registrazione contenuta nel disegno di legge, che appare più restrittiva di quella prevista dall'articolo 4 della legge n. 300 del 1970, nonostante la particolarità del contesto affrontato.

Il senatore [SERAFINI](#) (FI-PdL XVII), associandosi alla richiesta di audizioni, fa tuttavia presente che il prossimo programma dei lavori parlamentari rischia di dilatare i tempi di esame del provvedimento.

Il senatore [PAGANO](#) (AP (NCD-UDC)) sottolinea la particolare complessità dell'iniziativa legislativa, invitando ad approfondirne tutti i profili.

La senatrice [D'ADDA](#) (PD) invita a evitare duplicazioni di audizioni, richiamando al contempo la delicatezza dei profili trattati dal disegno di legge.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) ritiene indispensabile ascoltare il Garante della *privacy* e alcuni altri soggetti qualificati, facendo per il resto riferimento ai contenuti delle audizioni che sono già state svolte alla Camera dei deputati.

La relatrice [FAVERO](#) (PD), nel rammentare che il disegno di legge in esame è il frutto di una importante sintesi sul piano normativo, specifica la disciplina in materia di installazione di impianti audiovisivi di registrazione.

Il presidente [SACCONI](#), nel prendere atto della generale convergenza relativamente alle finalità del provvedimento, riconosce la necessità di approfondire le sue modalità attuative, nonché gli oneri, non solo finanziari, che gravano sui soggetti coinvolti. Concorde sull'esigenza di ascoltare in audizione il Garante per la *privacy* e di acquisire l'opinione del Governo e invita i senatori ad utilizzare la piattaforma interattiva approntata per la Commissione Lavoro dagli uffici del Senato, sottolineandone l'efficacia per dialogare con soggetti esperti nella materia. Ritiene peraltro utile domandare ai soggetti già auditi alla Camera dei deputati una valutazione sul testo approvato da quel ramo del Parlamento e trasmesso al Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2208) Deputati Francesca BUSINAROLO ed altri. - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) sollecita i senatori a segnalare le proprie richieste di intervento in discussione generale, al fine di procedere ad una corretta organizzazione dei lavori.

Comunicano la loro intenzione di intervenire in una prossima seduta i senatori [BAROZZINO](#) (Misto-SI-SEL), [PARENTE](#) (PD) e [PUGLIA](#) (M5S).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) informa che, considerato l'andamento dei lavori, la seduta della Commissione già convocata per domani, giovedì 10 novembre, alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## 1.3.2.1.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 276 (pom.) del 15/11/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**  
**MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2016**  
**276ª Seduta (1ª pomeridiana)**

*Presidenza della Vice Presidente*  
[SPILABOTTE](#)  
*indi del Presidente*  
[SACCONI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2400) AIELLO ed altri. - Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006**

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [BENCINI](#) (*Misto-Idv*) dà conto degli aspetti di competenza del disegno di legge, che mira a dare attuazione alle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, riguardanti l'obbligo di adeguata remunerazione per coloro che svolgono attività di formazione in ambito sanitario: i medici iscritti ai corsi tra gli anni 1982 e 1991 non hanno infatti percepito alcun compenso.

Fa riferimento all'articolo 3, in materia di recupero dei contributi versati da molti medici, che potrà avvenire in contanti o sui rispettivi montanti contributivi. Si sofferma inoltre sull'articolo 4, che disciplina le modalità e i requisiti per l'accesso al prepensionamento e stabilisce che il diritto del singolo medico agli anni di contribuzione figurativa sia riconosciuto anche qualora il medico abbia già versato i contributi ad altri enti previdenziali, previo accertamento dell'ottenimento del certificato di

specializzazione da parte dell'ente previdenziale di appartenenza.

Conclusivamente, la relatrice si riserva di proporre una bozza di parere alla conclusione del dibattito, lamentando che il lungo tempo trascorso abbia fatto maturare diritti che ora pesano sulle finanze pubbliche.

La senatrice [CATALEO](#) (M5S) si esprime favorevolmente sul disegno di legge, riservandosi ulteriori considerazioni in sede di dichiarazione di voto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

***(2574) Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Gabriella Giammanco ed altri; Nunzia De Girolamo ed altri; Maria Valentina Vezzali ed altri; Minardo; Nunzia De Girolamo ed altri; Daniela Sbrollini ed altri; Eugenia Roccella; Invernizzi ed altri; Rampelli ed altri; Marti ed altri; Gabriella Giammanco ed altri; Silvia Chimienti ed altri  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 novembre.

La [PRESIDENTE](#) sollecita i Gruppi che ancora non hanno adempiuto a trasmettere tempestivamente le proprie richieste di audizioni.

La relatrice [FAVERO](#) (PD) sottolinea comunque la necessità di ascoltare il Garante per l'Infanzia.

La senatrice [CATALEO](#) (M5S) si riserva di far pervenire al più presto gli intendimenti del proprio Gruppo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ([n. 348](#))**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 novembre.

Il senatore [BAROZZINO](#) (*Misto-SI-SEL*) si riserva di presentare uno schema di parere alternativo di segno contrario, criticando duramente l'accentramento in capo all'Ispettorato del lavoro delle funzioni di collocamento. Rileva infatti che molti ispettori non abbiano competenze adeguate ad affrontare i compiti indicati dall'atto in esame. Ritiene necessario invece dare adeguato rilievo agli enti locali territoriali, che conoscono le specificità occupazionali dei propri ambiti. Replicando ad una breve interlocuzione del senatore [ICHINO](#) (*PD*), che gli chiede un giudizio sulle scelte recenti adottate dalla regione Basilicata, osserva che la valutazione di singoli casi negativi non può giustificare la riproposizione di politiche del lavoro di segno accentratore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLA COMMISSIONE E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO CON LA DISCUSSIONE IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2497**

Il presidente [SACCONI](#) comunica che la Commissione è convocata nuovamente a conclusione della seduta odierna, e che l'ordine del giorno per la nuova seduta è integrato con la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 2497, interventi in favore delle imprese di Venezia e Chioggia.

*La seduta termina alle ore 16.*

# **1.3.2.1.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 90 (pom.) del 22/11/2016**

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 90**  
**MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2016**

*Presidenza della Vice Presidente*  
[SPILABOTTE](#)

*Orario: dalle ore 15 alle ore 15,45*

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2574 (PREVENZIONE ABUSI IN ASILI E  
CASE DI CURA)*

## **1.4. Trattazione in consultiva**



## 1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2574  
**XVII Legislatura**

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

**Titolo breve:** *Prevenzione abusi in asili e case di cura*

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Attività

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 337 \(pom.\)](#)

1 marzo 2017

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato  
alla Commissione  
**11<sup>a</sup> (Lavoro,  
previdenza  
sociale)**

Esito: Contrario

[N. 347 \(pom.\)](#)

29 marzo 2017

12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità)

[N. 403 \(pom.\)](#)

16 novembre 2016

Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato  
alla Commissione  
**11<sup>a</sup> (Lavoro,  
previdenza  
sociale)**

Esito: **Rinvio**

[N. 439 \(pom.\)](#)

11 aprile 2017

[N. 443 \(pom.\)](#)

26 aprile 2017

Esito: **Rinvio**

[N. 444 \(pom.\)](#)  
2 maggio 2017  
[N. 445 \(pom.\)](#)  
3 maggio 2017

Esito: **Esame e  
rinvio**

Esito: Contrario

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)**

## 1.4.2.1.1. 7<sup>a</sup>Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 337 (pom.) del 01/03/2017

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)**  
**MERCOLEDÌ 1° MARZO 2017**  
**337<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

[CONTE](#)

*indi del Presidente*

[MARCUCCI](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Borletti Dell'Acqua Buitoni e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

### **PROCEDURE INFORMATIVE**

#### **Interrogazioni**

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione n. 3-03151 della senatrice Montevicchi su una procedura di selezione di giovani laureati per attività di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale precisando, in primo luogo, che da specifici accertamenti svolti presso le competenti strutture del Ministero risulta che tutti i pagamenti relativi al programma "500 giovani per la cultura" sono stati effettuati. Per quanto invece riguarda il proseguimento del tirocinio e le aspettative di assunzione, fa presente che, pur comprendendo le aspirazioni dei giovani, l'avviso pubblico del 6 dicembre 2013 era chiaro nei suoi fini e limiti fin dall'istituzione: ritiene pertanto che coloro i quali hanno partecipato al bando fossero consapevoli della durata di dodici mesi del tirocinio. Ricorda del resto che tale limite era determinato dallo stanziamento complessivo di 2,5 milioni di euro, corrispondenti all'indennità di 5.000 euro lordi per ciascun partecipante al programma, stabilito dal decreto legge n. 91 del 2013.

A proposito del tipo di rapporto, precisa che lo stesso avviso pubblico, al comma 3 dell'articolo 5,

specifica che il programma formativo non costituisce in alcun modo e non dà luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato e che, quindi, non sono ad esso applicabili le normative di legge e contrattuali previste per i lavoratori subordinati; fa notare inoltre che, secondo il successivo comma 5, il rilascio dell'attestato di partecipazione non comporta obblighi di assunzione da parte del Ministero.

Afferma dunque che un'aspettativa di stabilizzazione, per quanto comprensibile, non aveva un'oggettiva giustificazione, sia per la natura del programma formativo, sia per quanto stabilito dall'articolo 97 della Costituzione in merito all'obbligo di assunzione nella Pubblica amministrazione tramite procedura concorsuale specifica.

In relazione al concorso per 500 funzionari, sottolinea che, in questo caso, l'Amministrazione ha bandito un vero e proprio concorso per l'assunzione di funzionari il cui numero prestabilito è solo per mera coincidenza uguale a quello del bando del 6 dicembre 2013, dal momento che esso è stato invece stabilito dall'articolo 1, comma 328, della legge n. 208 del 2015. Rileva peraltro che nel bando di concorso i tirocini svolti presso il Ministero dai candidati sono stati espressamente previsti all'articolo 10, comma 2, lettera b), laddove si stabilisce che sono assegnati fino a un massimo di 5 punti, con il limite di 3 per anno, all'esperienza professionale acquisita tramite tirocini.

In ordine al ricorso tuttora pendente presso il TAR Lazio, evidenzia che alcuni dei ricorrenti sono stati ricevuti dalla Direzione generale educazione e ricerca, in qualità di rappresentanti dei 500 giovani, in occasione della pubblicazione del decreto 24 marzo 2016, relativo al bando di concorso per 500 funzionari, e che in tale occasione era già stato loro illustrato esattamente quanto riferito.

Conclude accennando alle professioni dei beni culturali, cui l'Amministrazione annette particolare interesse. Al riguardo, riferisce che gli uffici competenti hanno già individuato il quadro dei requisiti di abilità, conoscenze e competenze dei singoli professionisti e svolto le procedure di consultazione delle diverse associazioni professionali, portando pertanto a compimento gli adempimenti preliminari alla costituzione degli elenchi previsti dalla legge n. 110 del 2014, che potrebbero essere attivati entro l'anno in corso.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, prendendo atto anzitutto con favore che tutti i giovani sono stati remunerati. Tiene peraltro a precisare che l'interrogazione è stata presentata ad agosto 2016 e, successivamente a tale data, non erano disponibili notizie aggiornate. A seguito delle informazioni del Sottosegretario si compiace che tutti i pagamenti siano stati effettuati anche se il compenso, già esiguo, si è ulteriormente ridotto nel tempo.

Quanto al limite temporale di durata dell'attività, pari a dodici mesi, riconosce che ciò è previsto dal bando ma precisa che i tirocinanti avevano chiesto proprio una proroga del bando sulla base di motivazioni che giudica ragionevoli, essendo riferite al mancato completamento delle relative attività. Preannuncia pertanto la presentazione di un ulteriore atto di sindacato ispettivo per conoscere se e in che modo siano state completate le suddette attività, tanto più che le finalità del bando possono essere ritenute a suo avviso condivisibili.

Ritiene invece insoddisfacenti le comunicazioni rese in relazione alle professionalità del settore dei beni culturali, in quanto si sarebbe aspettata una risposta affermativa circa la compilazione dei summenzionati elenchi, al fine di dare pieno riconoscimento a tali figure professionali.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-03288 della senatrice Blundo sulla gratuita consultazione e fruibilità dei dati sull'adozione dei testi da parte delle scuole italiane raccolti dall'Associazione italiana editori (AIE), premettendo che il Ministero si adopera al fine di salvaguardare la concorrenza e il mercato della vendita dei libri scolastici e garantisce a tutti gli operatori economici l'accesso gratuito e non discriminatorio a tali dati.

Informa quindi che il 24 giugno 2014 il Ministero ha stipulato un protocollo d'intesa con l'Associazione italiana editori (AIE) per la "rilevazione dei dati connessi con le dotazioni dei libri di testo delle scuole ed istituti del primo e del secondo ciclo di istruzione". Dalla combinazione della

banca dati del Dicastero (contenente l'anagrafe delle scuole) e della banca dati relativa ai libri di testo editi (catalogo dei libri scolastici), alimentata ed aggiornata in base alle informazioni fornite dai singoli editori, di cui l'AIE è titolare, e grazie alle istituzioni scolastiche che associano per ciascuna disciplina insegnata il libro di testo adottato, si determina la banca dati Ministero-AIE che contiene i libri di testo adottati per ciascuna disciplina in ogni classe.

Riferisce poi che, a seguito di sollecitazioni pervenute al Ministero circa l'esclusività da parte dell'AIE della banca dati dei testi scolastici, l'Amministrazione il 15 dicembre 2015 ha rivolto una richiesta di parere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Con nota del 26 maggio 2016, il Garante ha rilasciato il parere rilevando che, da un punto di vista concorrenziale, il Dicastero deve garantire a tutti gli operatori economici l'accesso gratuito e non discriminatorio ai dati adozionali, in quanto dati pubblici.

Rende noto pertanto che è stato, di seguito, stipulato il 30 giugno 2016 un *addendum* al protocollo di intesa tra il Ministero e l'AIE, con la finalità di consentire al Dicastero di rendere pubblicamente e gratuitamente accessibili le informazioni relative alle scelte adozionali. Conferma perciò che, attualmente, le informazioni circa i testi adottati sono *open data*, pubblicate sul sito del Dicastero e disponibili, quindi, a tutti gli operatori che ne avessero necessità, tanto più che esse sono state rese pubbliche ogni qual volta le scuole le inserivano. Con riferimento allo scorso anno scolastico, rende noto che sono stati pubblicati tre aggiornamenti del *file* dei dati adozionali relativi alle seguenti date: 4 luglio 2016, 5 agosto 2016 e 12 ottobre 2016. Sottolinea conclusivamente che si sono verificati centinaia di *download* dello stesso *file*, a testimonianza della visibilità, della gratuità e della libera fruizione di questi dati da parte di chiunque fosse interessato.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) ritiene che risposta sia in parte lacunosa, in quanto risulta che prima del 5 luglio l'AIE abbia commercializzato detti prodotti. Non è stato peraltro dato alcun riscontro circa la richiesta di garantire realmente la fruibilità. Domanda inoltre quali siano le iniziative che il Dicastero intende assumere nei confronti di coloro i quali non hanno adeguatamente svolto l'attività di vigilanza. Si dichiara infine parzialmente soddisfatta.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(2574) Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Gabriella Giammanco ed altri; Nunzia De Girolamo ed altri; Maria Valentina Vezzali ed altri; Minardo; Nunzia De Girolamo ed altri; Daniela Sbröllini ed altri; Eugenia Roccella; Invernizzi ed altri; Rampelli ed altri; Marti ed altri; Gabriella Giammanco ed altri; Silvia Chimienti ed altri  
(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore [TOCCI](#) (PD), il quale mette a disposizione dei senatori una nota di sintesi sul

provvedimento, ricordando che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla 11ª Commissione. Afferma preliminarmente che il disegno di legge approvato in prima lettura rappresenta, a suo avviso, un esempio di errata redazione di un testo normativo, in quanto esso presenta due difetti. In primo luogo, pare ispirato alla cosiddetta "legislazione giornalistica", consistente nella volontà di dare immediate risposte ad eventi contingenti, elaborando così leggi disorganiche, recanti una visione parziale dei problemi in quanto dettate dall'emozione e dall'emergenza del momento.

Una ulteriore criticità consiste nel sovrapporre diverse iniziative legislative sulla stessa materia, dando vita a una cosiddetta "legislazione bulimica". Nel ritenere opportuno contrastare tale modalità di legiferare, passa all'esame dell'articolato, segnalando che in esso si introduce il tema della videosorveglianza, tra l'altro, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, indubbiamente a seguito di spiacevoli fatti di cronaca. Tiene comunque a precisare che la telesorveglianza, qualora sia necessaria, può essere disposta per iniziativa della magistratura, senza appositi provvedimenti legislativi. Reputa dunque inopportuno prevedere per legge tale possibilità perché essa avrebbe una valenza *erga omnes*, a suo avviso eccessiva, e testimonierebbe il fallimento della scuola, in quanto essa non sarebbe in grado di prevenire e controllare comportamenti inadeguati.

Fa presente altresì che è prevista una valutazione attitudinale per il personale di tali istituti: si domanda in proposito cosa si intenda con tale dizione, tenuto conto che gli educatori e i docenti compiono un preciso percorso formativo. Nel ritenere anche tale requisito eccessivo, paventa il rischio che ciò evochi una volontà di controllo estranea alla attività pedagogica.

Segnala peraltro che le norme sulla formazione degli operatori degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, contenute nel provvedimento in titolo, impattano anche sull'atto del Governo n. 377 (formazione iniziale e accesso all'insegnamento), previsto dalla legge n. 107 del 2015. In proposito, giudica fuori luogo inserire disposizioni in materia quando la formazione di tali soggetti è disciplinata in maniera organica da altri provvedimenti legislativi. Ciò, anche in considerazione del disegno di legge n. 2443, attualmente all'esame della 7ª Commissione, che individua con precisione il profilo professionale degli educatori socio-pedagogici e socio-sanitari.

Ipotizza inoltre che gran parte delle materie trattate nel provvedimento rientrino nella competenza regionale. Richiama dunque l'attenzione della Commissione su tali profili in vista del parere da esprimere alla Commissione di merito.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SI-SEL*) domanda quali siano i tempi per l'espressione del parere e se sia possibile richiedere un'assegnazione congiunta con l'11ª Commissione.

La senatrice [PUGLISI](#) (*PD*) condivide le perplessità manifestate dal relatore, domandando altresì ragguagli sul seguito dell'esame.

Anche la senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) chiede se sia possibile una eventuale assegnazione alle Commissioni riunite 7ª e 11ª.

Il presidente [CONTE](#) fa presente che il provvedimento è stato incardinato in Commissione lavoro, la quale ha in corso un'attività conoscitiva informale. Si riserva pertanto di riferire al presidente Marcucci tali richieste, fermo restando che attualmente la 7ª Commissione è competente in sede consultiva.

Il seguito dell'esame è rinviato.



**(2705) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale**

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice **IDEM** (PD) dà conto di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

La senatrice **PETRAGLIA** (Misto-SI-SEL) ritiene che la stringatezza del parere dimostri il notevole imbarazzo della maggioranza rispetto al provvedimento in titolo. Afferma infatti che, sebbene nelle tematiche relative all'immigrazione siano fondamentali gli interventi educativi, il resto del decreto-legge testimonia a suo avviso un passo indietro rispetto alle politiche di integrazione, tenuto conto delle disposizioni in esso contenute. Per tali motivazioni, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

La senatrice **MONTEVECCHI** (M5S), nel concordare con le considerazioni della senatrice Petraglia, chiede chiarimenti sulle professionalità giuridico-pedagogiche, previste dall'articolo 13, segnalando altresì che il mediatore culturale è una figura professionale di grande importanza, cui va riconosciuto un ruolo specifico, non limitato alla conoscenza della lingua dei migranti. Ritiene infatti che tali professionisti debbano anche possedere una profonda conoscenza delle culture dei Paesi di provenienza di tali soggetti, onde scongiurare problematiche successive. Fa presente poi che per diventare mediatore culturale devono essere effettuati appositi *master* o svolti corsi a livello regionale, pur in assenza di un univoco riconoscimento di tale figura professionale. Si domanda pertanto in che modo possa essere accertata la qualità di tali percorsi. Chiede dunque alla relatrice di inserire dette indicazioni nello schema di parere, sollecitando ulteriormente maggiori dettagli sul profilo delle professionalità giuridico-pedagogiche.

La senatrice **PUGLISI** (PD) si associa a tale richiesta di chiarimenti, tenuto conto che la professione dell'educatore e del pedagogista è oggetto di uno specifico disegno di legge all'esame della Commissione (Atto Senato n. 2443). Suggerisce pertanto di inserire una osservazione nello schema di parere al fine di sottolineare tale aspetto.

Il senatore **LIUZZI** (CoR), pur ritenendo assai interessanti i rilievi posti, invita a tener conto del fatto che, al di fuori delle conoscenze della Commissione, possano esistere percorsi professionali nei settori giuridico-pedagogici, come richiesto dall'articolo 13. Invita dunque a prestare particolare attenzione a tali profili.

Il senatore **MARIN** (FI-PdL XVII) ritiene che le considerazioni avanzate abbiano un preciso significato anche alla luce del disegno di legge n. 2583 sulla protezione dei minori non accompagnati. Chiede perciò a sua volta di modificare lo schema di parere per recepire tali osservazioni.

Prende brevemente la parola la senatrice **MONTEVECCHI** (M5S) per precisare di aver appena verificato l'esistenza di specifiche professionalità giuridico-pedagogiche secondo circolari del

Ministero della giustizia, riferite però al personale degli istituti penitenziari.

La relatrice [IDEM](#) (PD) ritiene che le sollecitazioni della senatrice Montevercchi entrino nel merito di una riflessione sistematica sulle competenze delle figure professionali richiamate. Fa notare comunque che, nelle situazioni di accoglienza o di sostegno a richiedenti asilo, si intrecciano profili giuridici e pedagogici. Sottolinea altresì che saranno i bandi relativi alle procedure concorsuali a prevedere eventuali requisiti formativi. Si dichiara comunque disponibile ad un approfondimento.

Il [PRESIDENTE](#) dispone quindi una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,30.*

La relatrice [IDEM](#) (PD) illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Verificato il prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posto in votazione e non risulta approvato, registrandosi parità di voti.

**(313) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea**

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore [MARCUCCI](#) (PD) dà conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore [CONTE](#) (AP (Ncd-CpE)) chiede di rinviare la votazione, onde approfondire le osservazioni contenute nello schema di parere.

La senatrice [PUGLISI](#) (PD) concorda.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) ritiene preferibile votare nella seduta odierna.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (Misto-SI-SEL) si dichiara contraria alla richiesta di rinvio e chiede che sia messa in votazione.

La senatrice [PUGLISI](#) (PD) chiede se sia possibile una sospensione della seduta onde valutare l'inserimento di una osservazione circa la qualità del cibo nelle mense scolastiche.

Il presidente relatore [MARCUCCI](#) (PD) fa presente che porrà anzitutto in votazione la richiesta di rinvio dell'esame. Successivamente, qualora dovesse essere respinta la richiesta di rinvio, valuterà un'eventuale sospensione per approfondire il contenuto dello schema di parere.

La Commissione approva la richiesta di rinvio dell'esame.

Il presidente relatore [MARCUCCI](#) (PD) invita tutti i Gruppi a far pervenire eventuali integrazioni allo schema di parere prima della seduta di martedì prossimo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuta ulteriore documentazione da parte dell'Istituto italiano di tecnologia di Genova (IIT), i cui rappresentanti sono stati auditi il 26 ottobre 2016 negli Uffici di Presidenza delle Commissioni 7a e 12a riunite, nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato n. 827 (progetto *Human technopole*).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica inoltre che, con riferimento all'esame dell'atto del Governo n. 383 (scuola italiana all'estero), è pervenuta una documentazione da parte della Direzione generale per la promozione del sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

#### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2705**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato l'articolo 13 del decreto-legge in esame, relativo all'assunzione di funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale;

rilevato che la norma ha lo scopo di supportare gli interventi educativi e i programmi di

inserimento lavorativo per un migliore trattamento dei soggetti richiedenti asilo e protezione internazionale;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**ULTERIORE SCHEMA DI PARERE PROPOSTO  
DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2705**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato l'articolo 13 del decreto-legge in esame, relativo all'assunzione di funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale;

rilevato che la norma ha lo scopo di supportare gli interventi educativi e i programmi di inserimento lavorativo per un migliore trattamento dei soggetti richiedenti asilo e protezione internazionale;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si invitano le Commissioni di merito a sollecitare il Governo affinché sia assicurato il riconoscimento della professionalità dei mediatori culturali, sulla base di un'adeguata formazione;
2. si invitano le Commissioni di merito a sollecitare il Governo affinché i bandi per il reclutamento della summenzionata figura professionale giuridico-pedagogica siano elaborati tenendo conto prevalentemente delle competenze pedagogiche, rinvenibili nelle classi di laurea LM50, LM57, LM85 e LM93.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 313**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che gli obiettivi culturali sottesi al provvedimento andrebbero perseguiti con la necessariapartecipazione qualificata del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in ragione delle specifiche attribuzioni ad esso spettanti dalla legislazione vigente in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ivi compreso il paesaggio;

manifestati dubbi sull'istituzione di un marchio per la dieta mediterranea - patrimonio dell'umanità, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera c), e 6, in ragione del fatto che l'utilizzo dei marchi UNESCO, associato alle Convenzioni del 1972 e 2003, è soggetto ad una precisa disciplina, peraltro di carattere multinazionale;

valutato l'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), in merito al quale si segnala l'esigenza di specificare che si tratta di iniziative di valorizzazione;

ritenuto che l'articolo 2, comma 2, lettera f), menzioni impropriamente la dieta mediterranea nei "siti iscritti nella lista del patrimonio culturale materiale dell'umanità";

reputato necessario riequilibrare il ruolo del Dicastero dei beni culturali nell'esercizio dei compiti previsti dagli articoli 2, comma 3, 3, comma 2, e 4, comma 3;

quanto all'articolo 5, relativo alla promozione della dieta mediterranea nei servizi di mensa scolastica,

rilevato che l'articolo 4 del decreto-legge n. 104 del 2013, come modificato dalla legge n. 107 del 2015, già prevede al comma 5-*quater* una disciplina analoga;

considerato che l'articolo 7, comma 3, inserisce una novella alla legge n. 77 del 2006, su cui insiste anche il disegno di legge n. 2371, approvato in via definitiva dalla 7ª Commissione in sede deliberante e in corso di pubblicazione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. all'articolo 1, comma 2, si propone di menzionare espressamente le competenze "dello Stato", oltre a quelle delle regioni e degli enti locali;
2. all'articolo 2, comma 2, lettera f), si suggerisce di sopprimere le parole "particolarmente nell'ambito dei siti inseriti nella lista del patrimonio materiale dell'umanità UNESCO", in quanto si introduce una impropria associazione tra l'elemento "dieta mediterranea", riconosciuto dalla Convenzione del 2003 sul patrimonio immateriale, e i siti iscritti nel patrimonio materiale riferiti alla Convenzione UNESCO del 1972 sulla protezione del patrimonio mondiale, basata su diversi fondamenti, criteri, valori e procedure;
3. all'articolo 2, comma 3, si invita a prevedere il concerto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'attuazione degli obiettivi del medesimo articolo;
4. all'articolo 3, comma 2, si segnala l'esigenza, in coerenza con quanto osservato al punto precedente, di riequilibrare la presenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo all'interno del Comitato per la tutela e valorizzazione della dieta mediterranea, stabilendo un numero di rappresentanti paritario a quello dei Ministeri dell'agricoltura e della salute;
5. all'articolo 3, comma 4, lettera b) si reputa opportuno sostituire la parola "tutelare", che afferisce attività di stretta competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con "promuovere";
6. all'articolo 4, comma 3, si suggerisce di includere anche il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo tra i Dicasteri chiamati ad adottare iniziative di promozione e comunicazione della dieta mediterranea;
7. le disposizioni previste dall'articolo 5 sembrano sovrapporsi a previsioni legislative già vigenti, per cui si invita la Commissione di merito a valutare la soppressione dell'articolo 5;
8. si invita a valutare l'opportunità di sopprimere il marchio "dieta mediterranea - patrimonio dell'umanità", di cui all'articolo 6, data la particolare disciplina prevista per i marchi UNESCO, e di espungere ogni riferimento al "patrimonio dell'umanità" nel resto dell'articolo;
9. in relazione all'articolo 7, comma 3, tenuto conto che esso incide sulla legge n. 77 del 2006 già oggetto di modifica da parte del disegno di legge n. 2371, approvato in via definitiva dalla 7ª Commissione, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Al fine di rendere coerente con le finalità della presente legge le disposizioni della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e successive modificazioni, all'articolo 4 della stessa legge sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: ??d) alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani inseriti nella lista del "Patrimonio mondiale" sotto la tutela dell'Unesco, nonché alla diffusione della loro conoscenza; nell'ambito delle istituzioni scolastiche la valorizzazione si attua anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole; b) dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente: ??d)-ter) alla salvaguardia, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale immateriale italiano iscritto nelle liste previste dagli articoli 16, 17 e 18 della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167"; nell'ambito delle istituzioni scolastiche la valorizzazione si attua anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole??"

## 1.4.2.1.2. 7<sup>a</sup>Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 347 (pom.) del 29/03/2017

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)**  
**MERCOLEDÌ 29 MARZO 2017**  
**347<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MARCUCCI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

#### **Interrogazioni**

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-02641 del senatore Bocchino sui compiti del personale docente durante le visite scolastiche, sottolineando, in via preliminare, che alla questione della sicurezza nel trasporto professionale su strada, in particolare in occasione di viaggi e gite d'istruzione delle scuole, la Polizia stradale dedica la massima attenzione. Afferma infatti che il verificarsi di alcuni gravi incidenti in Italia e all'estero, l'età dei trasportati e la tendenza alla concentrazione delle gite in specifici periodi dell'anno, hanno reso sempre più necessaria l'esigenza di adottare tutte le misure idonee a scongiurare fattori di rischio.

Riferisce quindi che è stato stipulato il 5 gennaio 2015 il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, che, tra le varie attività, prevede la condivisione di iniziative finalizzate a rendere quanto più sicuro possibile il trasporto scolastico. Precisa in particolare che il servizio di Polizia stradale ha fornito una serie di informazioni utili per l'organizzazione in sicurezza dei viaggi e delle gite d'istruzione, riassunte in un apposito *Vademecum*, con cui vengono date indicazioni di supporto alle scuole circa le modalità di selezione delle imprese di trasporto, la regolarità dei documenti da presentare, l'idoneità del conducente e le condizioni generali dei veicoli. Rende peraltro noto che il

Dicastero ha diramato le descritte indicazioni alle scuole con nota della Direzione generale per lo studente n. 674 del 3 febbraio 2016, alla quale è stato allegato lo specifico *Vademecum*.

Precisa poi che quest'ultimo documento è volto a facilitare l'attività delle scuole, non riveste alcun carattere prescrittivo ma è uno strumento di supporto alle istituzioni scolastiche, le quali, ai sensi del regolamento sull'autonomia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, hanno piena autonomia organizzativa, anche in questo settore, e disciplinano nel dettaglio ciascuna uscita secondo le modalità deliberate dai rispettivi organi collegiali. Sottolinea pertanto che il *Vademecum* non attribuisce nuovi compiti o responsabilità al personale della scuola oltre quelli previsti dal codice civile e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ma ribadisce e riepiloga gli obblighi a cui sono tenuti i conducenti degli automezzi, nonché le certificazioni e le attestazioni di cui gli automezzi devono essere obbligatoriamente forniti. Rimarca perciò che ai soli conducenti vanno addebitati i comportamenti forieri di rischio eventualmente posti in essere, così come sono esclusivamente le società di trasporto a dover rispondere per quanto concerne la verifica alla guida dei loro dipendenti e le condizioni del veicolo.

In linea con quanto descritto, comunica che, di recente, è stata rinnovata la collaborazione tra il Ministero e la Polizia di Stato in vista dei viaggi di istruzione. In particolare, è stata adottata iniziativa congiunta denominata "Gite scolastiche in sicurezza", che mette a disposizione delle istituzioni scolastiche la competenza e il supporto della Polizia stradale. Fa notare comunque che la richiesta di intervento della Polizia stradale non è obbligatoria, ma è da intendersi quale servizio a disposizione delle scuole. Le istituzioni scolastiche potranno segnalare alla Polizia stradale i loro viaggi o programmare controlli lungo l'itinerario, che saranno effettuati a campione, inviando richiesta scritta tramite modulo preposto. Inoltre, le scuole potranno richiedere, prima della partenza, l'intervento della sezione di Polizia stradale della provincia di appartenenza per un controllo del mezzo di trasporto e per la verifica dell'idoneità del veicolo e del conducente.

Rammenta inoltre che il Ministero e la Polizia di Stato hanno diramato informazioni utili alle istituzioni scolastiche per l'organizzazione in sicurezza delle gite, con indicazioni basilari sulla scelta e la regolarità delle imprese di trasporto, sull'idoneità del conducente e sulle condizioni generali dei veicoli, al fine di garantire un sereno svolgimento dei viaggi d'istruzione.

In conclusione, evidenzia che da un anno il Dicastero ha creato anche un sito *ad hoc* al quale collaborano tutti i diversi soggetti istituzionali, inserendo *on line* progetti di educazione stradale liberi e gratuiti per tutti gli utenti. Riferisce in proposito che ad oggi sono registrate 1.100 scuole e 13.500 sono gli utenti che lo utilizzano regolarmente.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*Misto-SI-SEL*) fa notare che la risposta giunge ad un anno dai fatti che hanno motivato la presentazione dell'interrogazione. Ricorda infatti che nel 2016 il Ministero ha emanato la suddetta nota n. 674 sulle gite scolastiche, in ordine alla quale vi sono state numerose reazioni negative negli organi di stampa. Pur riconoscendo il merito di aver reso disponibile il predetto *Vademecum*, ritiene che il Dicastero si sia spinto oltre in maniera avventata, caricando i docenti di ulteriori responsabilità. Stigmatizza pertanto che lo Stato abbia abdicato alla sua funzione, imponendo agli insegnanti compiti di sicurezza statale non di loro spettanza.

Lamenta altresì che, nonostante alcuni chiarimenti resi, il provvedimento in questione non sia stato ritirato, benché si presti ad interpretazioni distorte.

Nel dichiararsi insoddisfatto della risposta, fa presente che i viaggi di istruzione già rappresentano momenti di per sé delicati e dunque ai docenti non può essere attribuita la verifica circa la conduzione, la sicurezza e la meccanica dei veicoli. Pur congratulandosi con le amministrazioni interessate per le iniziative di promozione della cultura della sicurezza, ribadisce il proprio giudizio critico sui contenuti della predetta nota, che rappresenta a suo avviso un *vulnus* giuridico.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde poi all'interrogazione n. 3-03525 della senatrice

Montevecchi sul bando "Start Up 2013" rivolto a micro, piccole e medie imprese delle "Regioni Convergenza", ricordando preliminarmente che attraverso l'emanazione del suddetto bando, il Ministero, in coerenza con quanto previsto dagli obiettivi di *Horizon 2020*, ha inteso finanziare progetti di ricerca in grado di sviluppare soluzioni tecnologiche, servizi, modelli e metodologie innovative per lo sviluppo duraturo e sostenibile dei territori dell'Obiettivo Convergenza, rendendoli maggiormente competitivi e attrattivi. Afferma pertanto che tale finalità è stata raggiunta attraverso il finanziamento di 38 progetti presentati da "soggetti Start Up" che, a dicembre 2016, risultano aver completato tutte le attività di progetto, beneficiando delle risorse pubbliche messe a disposizione dal Piano di azione e coesione (PAC).

In proposito, puntualizza che, pur nella complessità delle procedure operative inerenti all'iniziativa, il Ministero ha già attivato misure specifiche volte a non vanificare la portata dell'operazione, particolarmente significativa, garantendo lo sviluppo e la crescita delle imprese vincitrici del bando. Rende noto in particolare che è stato disposto, nel corso del corrente anno, il rafforzamento dell'Unità di controllo di primo livello (UniCo) mediante un suo incremento, considerato che è passata da una composizione di 7 esperti impegnati sui controlli agli attuali 38. Ciò ha consentito a suo giudizio una indiscussa accelerazione delle procedure di controllo.

Evidenzia inoltre che, in concomitanza con la presentazione degli ultimi rendiconti da parte delle imprese, sono già state avviate le procedure per le relative erogazioni, anche in deroga rispetto a quanto previsto nei contratti originari. Informa pertanto che allo stato attuale, a fronte dell'avvenuto controllo del 60 per cento dei rendiconti finali presentati dai soggetti beneficiari, il Ministero ha già provveduto all'erogazione del 50 per cento dei contributi potenzialmente spettanti.

Ritiene infine prevedibile che, proprio grazie al predetto rafforzamento della citata Unità UniCo, il Dicastero potrà provvedere al completamento di tutte le erogazioni, per tutti i progetti finanziati, entro il primo semestre del corrente anno.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) si dichiara insoddisfatta della risposta, ritenendo quanto meno azzardato affermare che le imprese abbiano beneficiato delle risorse pubbliche, tenuto conto che hanno dovuto anticipare le spese, trovandosi in difficoltà finanziarie per le inadempienze del Ministero. Domanda altresì chiarimenti sulle misure specifiche citate dal Sottosegretario, affermando che allo stato attuale non risultano intraprese iniziative tanto che sono stati minacciati ricorsi.

Con riferimento al rafforzamento dell'Unità di controllo, chiede quali siano i motivi per non aver previsto dall'inizio un contingente più elevato, considerati gli obblighi posti in capo al Dicastero. Si aspettava pertanto indicazioni più concrete e sollecita quindi l'Amministrazione a rispettare gli impegni proclamati. Preannuncia pertanto la presentazione di nuovi atti di sindacato ispettivo finché non sarà sanata la situazione.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2756) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, approvato dalla Camera dei deputati**



(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [MARCUCCI](#) (PD), in qualità di relatore, illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole del relatore.

**(2754) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [GOTOR](#) (Art. I-MDP) illustra uno schema di parere favorevole con osservazione, pubblicato in allegato.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) dichiara il voto di astensione del suo Gruppo, ritenendo che il provvedimento sia migliorabile. Nel ricordare che alcune norme sono già previste nell'ordinamento, lamenta l'assenza di controlli e la mancata applicazione delle sanzioni, rilevando criticamente come in alcuni casi le ordinanze dei sindaci, anziché perseguire gli obiettivi prefissati, finiscano per avere un impatto negativo sulla libera concorrenza.

Auspica pertanto che le misure previste dal testo trovino adeguata attuazione a livello locale, altrimenti a suo avviso non si avrà alcun effetto benefico. Sottolinea peraltro l'esigenza di puntare sull'aspetto educativo e culturale nelle scuole, rispetto al quale occorre un idoneo investimento.

Evidenzia inoltre l'importanza delle iniziative di integrazione culturale, anche nell'ottica di attenuare la tensione sociale, le quali purtroppo vengono finanziate solo quando sono realizzate da associazioni affini alle forze di governo delle realtà locali.

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL) ritiene che molti dei fenomeni da contrastare siano motivati da condizioni disagiate o da situazioni di particolare necessità di coloro i quali si rendono responsabili di comportamenti contrari al decoro.

Lamenta pertanto che i tentativi di soluzione di tali problemi siano esperiti solo mediante provvedimenti amministrativi anziché attraverso una verifica delle ragioni di tali condotte. Paventa dunque il rischio di introdurre ulteriori norme suscettibili di dar vita a provvedimenti a suo avviso discriminatori e arbitrari, mentre sarebbe stato a suo giudizio preferibile affrontare a monte le cause del disagio sociale. Dichiara in conclusione il voto contrario del suo Gruppo.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con un'osservazione del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ([n. 397](#))**

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice [PUGLISI](#) (PD) illustra uno schema di osservazioni favorevoli, pubblicato in allegato.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) ritiene impossibile esprimere un orientamento favorevole sul provvedimento in titolo, in quanto si corre il rischio di attribuire un eccessivo potere e un'ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti nella verifica dell'interesse archeologico. Lamenta peraltro che la giustificazione sottesa alle predette innovazioni faccia leva sull'esigenza di promuovere lo sviluppo economico e le possibilità di lavoro. Rileva dunque criticamente come, ancora una volta, il patrimonio culturale sia messo in pericolo da motivazioni di carattere economico, in violazione dell'articolo 9 della Costituzione.

Quanto alle modifiche previste dall'articolo 83, si esprime in senso negativo sulla possibilità di derogare agli obblighi previsti attualmente, in quanto nei progetti esecutivi emerge realmente la fattibilità dei lavori. Si dichiara altresì contraria alla reintroduzione del massimo ribasso per i lavori nel settore dei beni culturali di importo pari o inferiore a 500.000 euro, ritenendo tale previsione un passo indietro.

Dichiara dunque il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL) ritiene che si sia persa l'occasione per svolgere una riflessione sulle possibili modifiche al Codice degli appalti in ordine alle forniture ad università ed enti di ricerca. Si sofferma dunque su alcuni argomenti che avrebbero richiesto una modifica per valorizzare la specificità del settore della ricerca, tra cui ad esempio la composizione delle commissioni giudicatrici per i contratti di affidamento di lavori ad elevato contenuto tecnologico o di innovazione.

Dopo aver segnalato la possibilità di ricorrere più facilmente a trattative con fornitori unici in caso di affidamento diretto per beni ad elevata tecnologia degli enti di ricerca, reputa necessaria una maggiore semplificazione, nella prospettiva di riconoscere la peculiarità di tale comparto anche per quanto concerne le procedure previste dal Codice degli appalti.

Dichiara perciò il voto contrario del suo Gruppo.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di osservazioni

favorevoli della relatrice.

**(2574) Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Gabriella Giammanco ed altri; Nunzia De Girolamo ed altri; Maria Valentina Vezzali ed altri; Minardo; Nunzia De Girolamo ed altri; Daniela Sbrollini ed altri; Eugenia Roccella; Invernizzi ed altri; Rampelli ed altri; Marti ed altri; Gabriella Giammanco ed altri; Silvia Chimienti ed altri  
(Parere alla 11a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il relatore [TOCCI](#) (PD) illustra uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato.

Il senatore [BOCCHINO](#) (Misto-SI-SEL) si compiace per il parere del relatore, che ha il merito di dare un segnale molto forte nei confronti di un disegno di legge a suo avviso liberticida. Ritiene infatti che le misure previste nel testo minaccino la libertà di insegnamento soprattutto per quanto concerne il monitoraggio continuativo e permanente dell'attività dei docenti. Dichiarando quindi il voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di parere del relatore.

Il senatore [LIUZZI](#) (CoR) concorda con i contenuti dello schema di parere, ritenendo che nel disegno di legge in esame si delinei di fatto una certa sfiducia nei confronti del rapporto tra le famiglie e la scuola. Benché animata da buone intenzioni, afferma infatti che la video sorveglianza rappresenta qualcosa di anacronistico. Invita pertanto tutta la Commissione a cogliere tale momento per giustificare al Paese la posizione assunta in questa sede, evitando la demagogia, e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di parere.

La senatrice [SERRA](#) (M5S) ringrazia il relatore per la sintesi compiuta, reputando contraddittorio il disegno di legge. Afferma del resto che la video sorveglianza rappresenta una questione annosa e problematica, che non offre risposte alle tante situazioni critiche. Ritiene invece che occorra puntare alla formazione del personale, specialmente per quanto riguarda il segmento della prima infanzia, e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di parere.

La senatrice [PUGLISI](#) (PD) dà atto al relatore di aver adeguatamente motivato il parere contrario, sottolineando come il disegno di legge rischi di prestare il fianco a numerose polemiche. Dopo aver richiamato alcuni fatti di cronaca occorsi, giudica a sua volta preferibile valorizzare gli investimenti nella formazione in servizio dei docenti, nei coordinamenti pedagogici e nella piena partecipazione delle famiglie, specialmente nel settore 0-6 anni.

Il senatore [MARIN](#) (FI-PdL XVII) tiene a precisare che l'obiettivo primario debba essere salvaguardare il benessere dei bambini, non potendosi negare che si sono verificati spiacevoli fatti penalmente

rilevanti aventi ad oggetto i minori. Tale posizione non implica a suo avviso una condanna generale nei confronti degli operatori degli asili nido, ma comporta il dovere di intervenire, anche per evitare episodi di bullismo.

Non ravvisa dunque alcuna violazione della libertà di insegnamento nelle misure previste dal disegno di legge, se si verifica un normale andamento scolastico ed educativo. Ritene pertanto che la difesa dei bambini non abbia alcun colore politico e giudica sbagliato manifestare un orientamento contrario sul provvedimento in titolo. Pone invece una questione di sensibilità, dichiarando il voto contrario sullo schema di parere, a difesa dei soggetti più deboli.

Il relatore [TOCCI](#) (PD) fa notare che la magistratura, a legislazione vigente, può ordinare la videosorveglianza in caso di gravi segnalazioni provenienti dalla scuola e dalle famiglie. Nega dunque che vi sia una posizione meramente di principio, ricordando come i fatti di cronaca da più parti richiamati sono emersi proprio grazie a specifiche indagini. La criticità del provvedimento risiede invece nella possibilità di prevedere in tutte le situazioni la videosorveglianza, a prescindere da fatti penalmente rilevanti.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere contrario.

#### *IN SEDE REFERENTE*

[\(2287-bis\)](#) **Delega al Governo per il codice dello spettacolo**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa

[\(459\)](#) **Emilia Grazia DE BIASI. - Legge quadro sullo spettacolo dal vivo**

[\(1116\)](#) **Laura BIANCONI. - Legge quadro per lo spettacolo dal vivo**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica di aver preso contatti con la relatrice Di Giorgi in merito alla richiesta di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2287-bis (assunto quale testo base), già fissato a giovedì 30 marzo, alle ore 14. Propone pertanto di posticipare a mercoledì 5 aprile, alle ore 18, il predetto termine, tenuto conto delle esigenze manifestate dal Gruppo Partito Democratico e dal Governo, impegnato questa settimana nel G7 Cultura.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

**(2670) Deputati Maria IACONO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione e raccomandazione )

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice **IDEM** (PD) illustra uno schema di parere favorevole con osservazione, pubblicato in allegato.

Il senatore **BOCCHINO** (Misto-SI-SEL) ritiene potenzialmente positivo il disegno di legge in titolo, rilevando che attualmente esistono molte iniziative valide. Dichiarò comunque il voto di astensione del suo Gruppo, segnalando alcune criticità che si riserva di affrontare nella sede di merito, anche attraverso l'attività emendativa. Sottolinea infatti che il riuso dei tracciati ferroviari non può essere compiuto senza nuovi o maggiori oneri, in quanto molte tratte citate nel testo sono in condizioni pessime. Afferma perciò che la valorizzazione, anche a fini turistici, delle suddette linee ferroviarie presuppone necessariamente un investimento.

Ravvisa peraltro una lacuna nel testo con riferimento alla valorizzazione di quelle linee ferroviarie realizzate ma mai entrate in esercizio, le quali potrebbero ad esempio essere impiegate come piste ciclabili.

Il senatore **LIUZZI** (CoR) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo precisando tuttavia che, nell'osservazione elaborata alla relatrice, potrebbe essere distinta la posizione dei soggetti promotori dei percorsi formativi da quella dei soggetti attuatori.

Riallacciandosi alle considerazioni del senatore Bocchino, invita a prestare particolare attenzione alle opere d'arte, anche di ingegneria, situate nei percorsi dove insistono le suddette tratte. Ritiene perciò necessario segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di salvaguardare il patrimonio culturale che insiste in tali aree.

La senatrice **SERRA** (M5S) fa notare che alcune linee ferroviarie citate, situate in Sardegna, non sono state mai elettrificate.

La senatrice **PUGLISI** (PD) rammenta che per la riqualificazione delle linee di trasporto possono essere impiegati anche i fondi strutturali. Segnala altresì che gli oneri di manutenzione potrebbero essere eventualmente posti a carico dei soggetti gestori, anche in considerazione del fatto che la riqualificazione del patrimonio in stato di abbandono richiede l'intervento di numerosi soggetti. Dopo aver richiamato il principio di sussidiarietà, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

La relatrice **IDEM** (PD) ritiene a sua volta che l'obiettivo del provvedimento sia di creare una sinergia

tra tutti i soggetti coinvolti, come peraltro accade ad esempio per la gestione degli impianti sportivi. Si dichiara peraltro disponibile ad accogliere il suggerimento del senatore Liuzzi.

Il presidente [MARCUCCI](#) (PD) propone di inserire una raccomandazione sui temi esposti.

La relatrice [IDEM](#) (PD) riformula dunque lo schema di parere.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazione e raccomandazione, come riformulato, pubblicato in allegato al resoconto.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2756**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerate le norme di interesse relative ai beni culturali, tra cui:

- l'articolo 1, comma 2-*sexies*, secondo cui, al fine di assicurare la continuità del culto, i proprietari, possessori o detentori delle chiese, ovvero le diocesi, situate nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, possono procedere all'effettuazione di ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle strutture ecclesiali, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali;
- l'articolo 3, comma 1-*bis*, chedetta disposizioni specifiche per l'erogazione delle risorse destinate, fra l'altro, agli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale già disciplinati dall'articolo 4 del decreto-legge n. 74 del 2012;
- l'articolo 7, comma 2, lettera b-*bis*), in base al quale, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonché di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio;
- l'articolo 18, commi 2 e 3, che recano disposizioni relative all'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 prevedendo l'incremento, fino a ulteriori venti unità, della segreteria tecnica di progettazione (comma 2) nel limite di un milione di euro annui per il quinquennio 2017-2021;
- l'articolo 21-*ter*, che destina le risorse della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale, relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione dei beni culturali, agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali con riferimento esclusivo a quelli danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni

Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

tenuto conto delle norme di interesse relative all'istruzione, tra cui l'articolo 5, in base al quale:

- in deroga alle disposizioni vigenti, nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, l'anno scolastico 2016-2017 è valido sulla base delle attività didattiche effettivamente svolte, anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni e se la frequenza è stata inferiore ai tre quarti dell'orario annuale personalizzato;
- si autorizza il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ove necessario, a emanare un'ordinanza finalizzata a disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, l'effettuazione delle rilevazioni annuali degli apprendimenti, degli scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico 2016-2017;
- per contrastare il fenomeno dello spopolamento studentesco della città di Teramo, è assegnato all'Azienda per il diritto allo studio della medesima città un contributo di 3 milioni di euro per il 2017 finalizzato a realizzare la nuova residenza studentesca;
- si prevede la predisposizione di piani diretti ad assicurare il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa delle attività scolastiche ed educative nell'anno scolastico 2017-2018;

esaminato altresì l'articolo 20-*bis*, che destina alle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici pubblici scolastici situati nelle zone sismiche a maggiore pericolosità (zone sismiche 1 e 2), nonché alla progettazione dei relativi eventuali interventi di adeguamento antisismico, le risorse di cui all'articolo 1, commi 161 e 165, della legge n. 107 del 2015 (cosiddetta "Buona scuola"), come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2754**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto che tra gli aspetti di competenza vi sono anzitutto le finalità di riqualificazione socio-culturale delle aree interessate, connesse al concetto di sicurezza urbana definito quale bene pubblico afferente "alla vivibilità e al decoro delle città", da perseguire mediante interventi, fra l'altro, di promozione della cultura del rispetto della legalità;

tenuto conto che, in base all'articolo 5, i sindaci e i prefetti possono sottoscrivere appositi patti per l'attuazione della sicurezza urbana, volti a perseguire diversi obiettivi tra cui la promozione del rispetto del decoro urbano, al fine di coadiuvare l'ente locale nell'individuazione di aree urbane da sottoporre a particolare tutela tra cui quelle su cui insistono plessi scolastici e sedi universitarie, nonché musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque

interessati da consistenti flussi turistici ovvero adibite a verde pubblico;

considerato che l'articolo 8 introduce alcune modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali stabilendo che:

- il sindaco possa adottare ordinanze *extra ordinem* qualora vi sia urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;
- il sindaco possa adottare ordinanze di ordinaria amministrazione, non contingibili ed urgenti, per disporre - per un periodo non superiore a trenta giorni - limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche onde assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità, del riposo dei residenti e dell'ambiente e del patrimonio culturale, in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi;

rilevato che l'articolo 9 prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie e di un ordine di allontanamento per coloro i quali violino divieti di stazionamento o di occupazione di spazi "ivi previsti", in corrispondenza di aree urbane dove si trovano musei, aree monumentali e archeologiche o altri luoghi di cultura interessati da consistenti flussi turistici ovvero adibiti a verde pubblico nonché di aree urbane in cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari;

osservato che l'articolo 13 dispone ulteriori misure inibitorie temporanee di competenza del questore finalizzate alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti in locali pubblici o aperti al pubblico, nonché in strutture scolastiche e universitarie;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

1. si reputa necessario chiarire la formulazione recata dall'articolo 5 con riferimento ad "altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici" in quanto essa parrebbe ampliare il novero delle aree urbane includendo, da un lato, quelle esplicitamente richiamate senza che necessariamente si debbano contraddistinguere per la presenza di flussi turistici e, dall'altro, a qualsiasi luogo (anche non di rilievo culturale o di altro tipo) interessato dai flussi turistici.

#### **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 397**

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto legislativo in titolo



recante integrazioni e correzioni al Codice degli appalti, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;

rilevato che l'articolo 12, comma 1, modifica l'articolo 25 del Codice, al fine di intervenire sull'articolazione delle fasi della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, di prevedere l'emanazione di linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla medesima procedura e di specificare gli interventi previsti per l'adozione di procedimenti di semplificazione e accelerazione ampliandone le ipotesi applicative;

considerato che l'articolo 83 modifica il comma 4 dell'articolo 147 del Codice, stabilendo che i lavori previsti al comma 3 dell'articolo 147 e quelli relativi a lavori di scavo archeologico, anche subacqueo e a lavori relativi al verde storico siano "di regola" appaltati sulla base del progetto esecutivo, introducendo la possibilità di derogare all'obbligo previsto;

tenuto conto che, secondo l'articolo 84 di modifica dell'articolo 148 del Codice, per gli appalti di lavori nel settore dei beni culturali di importo pari o inferiore a 500.000 euro può essere utilizzato il criterio del minor prezzo in deroga al disposto di cui all'articolo 95, comma 4;

esprime osservazioni favorevoli.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2574**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

ritenuto che esso pare ispirato alla volontà di dare immediate risposte ad eventi contingenti, ma senza un'adeguata ponderazione vi è il rischio di elaborare leggi disorganiche, recanti una visione parziale dei problemi in quanto dettate dall'emozione e dall'emergenza del momento;

rilevato criticamente che il provvedimento si sovrappone a diverse iniziative legislative sulla stessa materia;

osservato che la videosorveglianza, anche negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, qualora sia necessaria, può essere disposta per iniziativa della magistratura, senza appositi provvedimenti legislativi;

reputato dunque inopportuno prevedere per legge tale possibilità perché essa avrebbe una valenza *erga omnes*, eccessiva, e testimonierebbe il fallimento della scuola, in quanto essa non sarebbe in grado di prevenire e controllare comportamenti inadeguati;

manifestati dubbi sulla previsione di una valutazione attitudinale per il personale di tali istituti educativi e scolastici, tenuto conto che gli educatori e i docenti compiono un preciso percorso formativo e pertanto ciò potrebbe evocare una volontà di controllo estranea alla attività pedagogica;

considerato peraltro che le norme sulla formazione degli operatori degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, contenute nel provvedimento in titolo, impattano anche sull'atto del Governo n. 377 (formazione iniziale e accesso all'insegnamento), previsto dalla legge n. 107 del 2015, e sul disegno di legge n. 2443, attualmente all'esame della 7ª Commissione, che individua con precisione il profilo professionale degli educatori socio-pedagogici e socio-sanitari;

giudicato fuori luogo inserire disposizioni in materia quando la formazione di tali soggetti è disciplinata in maniera organica da altri provvedimenti legislativi;

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2670**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto dell'articolo 1 che menziona, tra l'altro, la finalità di salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico e dei mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle;

tenuto conto che l'articolo 2, comma 1, detta disposizioni relative all'individuazione delle tratte ferroviarie da destinare ad uso turistico, demandando ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, in prima applicazione, di concerto con i Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'economia e delle finanze, l'individuazione e la classificazione di tratte dismesse o sospese aventi particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico;

condivisa la necessità di prestare particolare attenzione alla presenza di manufatti e immobili di valore culturale ed artistico, che ad esempio siano stati utilizzati come luoghi di ripresa cinematografica;

considerato l'elenco delle tratte ferroviarie ad uso turistico, le quali unitamente alle stazioni, alle relative opere d'arte e pertinenze restano nella disponibilità dei soggetti proprietari o concessionari, che sono responsabili del mantenimento in esercizio, della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza infrastrutturale;

valutate le disposizioni sull'affidamento dei servizi di trasporto turistico e di tutte le attività commerciali connesse, compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa sia a bordo che nelle stazioni;

esaminata la possibilità per i gestori dei servizi di trasporto e delle connesse attività commerciali di avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazione di associazioni e organizzazioni di volontariato con specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario, turistico, culturale e ambientale;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

1. all'articolo 8, si reputa opportuno specificare quali siano i soggetti di cui all'articolo 5 chiamati a svolgere percorsi formativi che prevedano la partecipazione di associazioni e organizzazioni di volontariato.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2670**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto dell'articolo 1 che menziona, tra l'altro, la finalità di salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico e dei mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle;

tenuto conto che l'articolo 2, comma 1, detta disposizioni relative all'individuazione delle tratte

ferroviarie da destinare ad uso turistico, demandando ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, in prima applicazione, di concerto con i Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'economia e delle finanze, l'individuazione e la classificazione di tratte dismesse o sospese aventi particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico;

condivisa la necessità di prestare particolare attenzione alla presenza di manufatti e immobili di valore culturale ed artistico, che ad esempio siano stati utilizzati come luoghi di ripresa cinematografica;

considerato l'elenco delle tratte ferroviarie ad uso turistico, le quali unitamente alle stazioni, alle relative opere d'arte e pertinenze restano nella disponibilità dei soggetti proprietari o concessionari, che sono responsabili del mantenimento in esercizio, della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza infrastrutturale;

valutate le disposizioni sull'affidamento dei servizi di trasporto turistico e di tutte le attività commerciali connesse, compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa sia a bordo che nelle stazioni;

esaminata la possibilità per i gestori dei servizi di trasporto e delle connesse attività commerciali di avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazione di associazioni e organizzazioni di volontariato con specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario, turistico, culturale e ambientale;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

1. all'articolo 8, si reputa opportuno specificare quali siano i soggetti di cui all'articolo 5 chiamati a svolgere percorsi formativi che prevedano la partecipazione di associazioni e organizzazioni di volontariato;

e con la seguente raccomandazione:

a. si auspica che sia garantito il rispetto del patrimonio culturale con particolare riguardo alle opere d'arte collocate lungo le tratte ferroviarie in questione.

## **1.4.2.2. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita')**

## 1.4.2.2.1. 12<sup>a</sup>Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 403 (pom.) del 16/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)**  
**MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2016**  
**403<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*

[DE BIASI](#)

*indi della Vice Presidente*

[RIZZOTTI](#)

*La seduta inizia alle ore 14.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2567\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016**

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

La relatrice [DIRINDIN](#) (PD) dà lettura della proposta di parere favorevole, con condizione ed osservazioni, pubblicata in allegato.

Dopo aver ricevuto alcune delucidazioni dalla Relatrice in merito alla portata della condizione, il senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (CoR) auspica l'inserimento nel parere di un'osservazione circa l'opportunità di prevedere, anche in deroga alla normativa vigente, decentramenti delle farmacie, ove le stesse siano ubicate in comuni spopolati a causa degli eventi sismici.

La RELATRICE ritiene che la proposta avanzata meriterebbe un approfondimento che non è possibile svolgere in questa sede, ragione per la quale reputa di non fare luogo all'auspicata integrazione.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

I senatori [GAETTI](#) (M5S), [ZUFFADA](#) (FI-PdL XVII), [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (CoR), Manuela [GRANAIOLA](#) (PD) e Ivana [SIMEONI](#) (Misto) annunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere è quindi posta in votazione e approvata.

La [PRESIDENTE](#) registra con soddisfazione la deliberazione unanime della Commissione.

***(2574) Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Gabriella Giammanco ed altri; Nunzia De Girolamo ed altri; Maria Valentina Vezzali ed altri; Minardo; Nunzia De Girolamo ed altri; Daniela Sbrollini ed altri; Eugenia Roccella; Invernizzi ed altri; Rampelli ed altri; Marti ed altri; Gabriella Giammanco ed altri; Silvia Chimienti ed altri.

(Parere alla 11a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MATTESINI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo.

Il testo - approvato, in prima lettura, dalla Camera dei deputati - concerne gli asili nido, le scuole dell'infanzia, nonché le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità, con riferimento ai seguenti profili: valutazione e formazione del personale (anche ai fini dell'assunzione); sistemi di videosorveglianza; modalità delle visite (quest'ultimo profilo non concerne gli asili nido e le scuole dell'infanzia).

Le finalità del disegno di legge, enunciate dall'articolo 1, sono costituite dalla prevenzione e dal contrasto, in ambito pubblico e privato, delle condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, nonché dalla definizione della disciplina sulla raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali condotte. Il testo specifica che restano fermi il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità.

L'articolo 2 reca una delega al Governo in materia di valutazione e formazione (anche ai fini dell'assunzione) del personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità.

In particolare, il Governo è delegato, ai sensi del comma 1, ferma restando la disciplina in materia di istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita e fino al termine della scuola dell'infanzia, previsto dalla normativa di delega di cui all'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, e successive modificazioni, ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del testo in esame, secondo la procedura di cui al comma 2 (che prevede, tra l'altro, l'esame parlamentare dello schema di decreto), un decreto legislativo per la definizione delle modalità relative alla valutazione attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della formazione obbligatoria, iniziale e permanente, del personale delle strutture in oggetto, nel

rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: previsione che gli operatori socio-sanitari, gli infermieri e gli altri soggetti che operino con mansioni di assistenza diretta presso strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonché il personale, docente e non docente, degli asili nido e delle scuole dell'infanzia siano in possesso di adeguati requisiti, che integrino l'idoneità professionale con una valutazione attitudinale (lettera *a*)); previsione che la valutazione attitudinale di cui alla lettera *a*) sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, con cadenza periodica, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dall'espletamento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità (lettera *b*)); previsione - nel rispetto delle competenze regionali - di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera *a*), che valorizzino le migliori pratiche sviluppate nelle diverse realtà operanti nel territorio nazionale, assicurando il coinvolgimento delle famiglie, degli operatori e degli enti territoriali (lettera *c*)). Dall'esame dei lavori preparatori presso la Camera emerge che il suddetto richiamo al rispetto delle competenze regionali è stato inserito anche per assicurare il coordinamento con i percorsi generali di formazione continua, già previsti per i professionisti sanitari; previsione di incontri periodici e regolari di *équipe* di operatori, al fine di verificare tempestivamente l'eventuale insorgenza di criticità e di individuare le possibili soluzioni, innanzitutto all'interno della medesima *équipe*, favorendo la condivisione e la crescita professionale del personale (lettera *d*)); previsione di colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie e operatori o educatori, intesi a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico di anziani e persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, oltre che a rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura (lettera *e*)); previsione di adeguati percorsi di sostegno e ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni (nelle strutture oggetto della delega), contemplando in particolare, con riferimento all'ambito educativo, un'azione preventiva attuata da *équipe* psico-pedagogiche territoriali (lettera *f*)). E' previsto che all'attuazione della delega in questione si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3); in caso contrario, i relativi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 3 demanda al Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e sentite le associazioni dei familiari degli utenti delle strutture, di definire, entro sei mesi dall'entrata in vigore del testo in esame, linee guida sulle modalità di accesso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, al fine di garantire, ove possibile, le visite agli ospiti lungo l'intero arco della giornata.

La definizione delle linee guida è prevista anche con riferimento alla finalità di favorire la prevenzione delle condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica.

Le suddette associazioni dei familiari sono individuate dal Ministero della salute e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 4 prevede la possibilità, negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, di installare sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, le cui immagini devono essere cifrate al momento dell'acquisizione all'interno delle telecamere, con modalità atte a garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi. Il Garante per la protezione dei dati personali procede alla verifica preliminare dell'idoneità tecnica dei dispositivi adottati. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 4, l'esito della verifica preliminare è comunicato, da parte del Garante, entro novanta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine senza che sia stata effettuata la verifica o ne sia stato comunicato l'esito, la verifica si intende avere avuto esito positivo.



L'installazione è altresì subordinata alla conclusione di un accordo collettivo o, in mancanza di accordo, all'autorizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro (comma 4). L'accordo deve essere stipulato con la rappresentanza sindacale unitaria o le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza delle suddette, con le rappresentanze sindacali territoriali; nel caso di strutture con sedi ubicate in diverse province ovvero in diverse regioni, l'accordo può essere stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le due procedure summenzionate (accordo collettivo e, in mancanza di esso, autorizzazione) sono identiche a quelle previste dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, per l'installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori e sono sorrette dalle medesime sanzioni penali previste per queste ultime, in base al richiamo operato nel comma 10 del presente articolo 4.

Per le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità, l'installazione è altresì subordinata al consenso degli interessati o (in caso di minore età o di incapacità) di chi legalmente li rappresenta (comma 7). Per l'impiego dei sistemi di videosorveglianza nelle suddette strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali viene richiamato altresì il rispetto della [Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità](#).

L'accesso alle registrazioni dei sistemi (negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità) è vietato, salvo quanto stabilito dal libro V, titoli IV e V, del codice di procedura penale (casi di notizia di reato) (commi 2 e 3).

La presenza di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso deve essere adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono alla relativa area (comma 5). Gli utenti ed il personale delle strutture hanno diritto ad un'informativa sulla raccolta delle registrazioni, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi.

Il comma 6 demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi, previo parere della Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione delle modalità per assicurare la partecipazione delle famiglie alle decisioni relative all'installazione e all'attivazione dei sistemi di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia.

Il comma 8 demanda ad un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione degli adempimenti e delle prescrizioni da applicare in relazione all'installazione dei sistemi di videosorveglianza in oggetto e al trattamento dei dati personali effettuato mediante i medesimi sistemi.

Il comma 9 vieta l'impiego di *webcam* nelle strutture in esame.

Il comma 10 rinvia, per la violazione delle norme di cui al presente articolo 4 o del provvedimento del Garante adottato ai sensi del comma 8, alle sanzioni, penali ed amministrative, di cui al titolo III della parte III del codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni.

L'articolo 5 prevede che il Governo trasmetta alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione della normativa introdotta dal testo in esame, nella quale dia conto anche dei dati rilevati dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento, nell'anno di riferimento, dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nelle strutture in esame, nonché dei relativi procedimenti giudiziari.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 6 pongono, da un lato, la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica e, dall'altro, istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al fine di condurre una sperimentazione delle misure previste dal testo in esame, a partire dalla formazione del personale delle strutture in esame, nelle more dell'attuazione del decreto legislativo di cui all'articolo 2.

Il comma 4 provvede alla relativa copertura finanziaria, mentre il comma 5 pone una clausola

contabile finale.

L'articolo 7 specifica che il testo in esame si applica nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ([n. 358](#))**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Esame e rinvio)

La relatrice [DIRINDIN](#) (PD) riferisce sul provvedimento in titolo.

Lo schema di decreto in esame - oggetto dell'Intesa tra Stato, regioni e province autonome, sancita dalla relativa Conferenza permanente il 7 settembre 2016 - opera una revisione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), allo scopo di fornire un elenco esaustivo delle prestazioni e delle attività comprese nei livelli stessi.

Questi ultimi, in base allo schema, si articolano (in conformità con l'attuale assetto) nelle seguenti grandi aree (articolo 1): prevenzione collettiva e sanità pubblica; assistenza distrettuale; assistenza ospedaliera.

Riguardo alla prima area, lo schema opera, in linea di massima, una ricognizione delle attività già attualmente comprese nei livelli essenziali. In particolare, l'allegato 1 estende i livelli essenziali a nuovi vaccini, quali l'*anti-Papillomavirus* (o *anti-HPV*), l'*anti-Pneumococco*, l'*anti-Meningococco*.

Riguardo alle altre due aree, emergono in particolare le seguenti novità, rispetto all'attuale disciplina.

Lo schema reca (articolo 15 e relativo allegato) un nuovo nomenclatore dell'assistenza specialistica ambulatoriale, in sostituzione di quello attuale, di cui al decreto ministeriale 22 luglio 1996. Il nuovo nomenclatore entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 64, comma 2, dello schema, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale previsto dal medesimo comma 2 per la definizione delle relative tariffe massime delle prestazioni. Il nuovo nomenclatore contempla numerose procedure, diagnostiche e terapeutiche, che, nel periodo successivo all'emanazione del suddetto decreto ministeriale 22 luglio 1996, sono entrate nella pratica clinica corrente e possono, quindi, essere erogate in ambito ambulatoriale. Tra l'altro, il nuovo nomenclatore: individua tutte le prestazioni di procreazione medicalmente assistita (PMA), erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, e che finora sono invece possibili solo in regime di ricovero; opera una revisione dell'elenco delle prestazioni inerenti alla genetica; introduce la consulenza genetica, al fine di spiegare al paziente

l'importanza ed il significato del test al momento dell'esecuzione, nonché le implicazioni (connesse al risultato) al momento della consegna del referto, e all'eventuale fine di fornire allo stesso paziente il sostegno necessario per affrontare le situazioni emotive difficili; introduce nuove prestazioni di elevato contenuto tecnologico, finora erogabili solo in regime di ricovero (quali l'adroterapia, l'enteroscopia con microcamera ingeribile, la radioterapia stereotassica).

Lo schema reca inoltre (articolo 17 e relativo allegato) un nuovo nomenclatore dell'assistenza protesica, in sostituzione di quello attuale, posto dal regolamento di cui al decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332. Il nuovo nomenclatore entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, dello schema, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale previsto dal medesimo comma 3 per la definizione delle relative tariffe massime delle prestazioni. Il nomenclatore introduce categorie di ausili attualmente non prescrivibili, fra le quali: gli apparecchi per l'esercitazione dei muscoli respiratori, la barella per doccia, le carrozzine con sistema di verticalizzazione, lo *scooter* a quattro ruote, il *kit* di motorizzazione universale per carrozzine, i sollevatori (fissi o mobili), i sistemi di sostegno nell'ambiente bagno (maniglioni e braccioli), i carrelli servoscala per interni. Il nomenclatore introduce altresì alcune prestazioni nel settore delle tecnologie informatiche e di comunicazione, in favore dei disabili con gravissime limitazioni funzionali, nonché gli apparecchi acustici a tecnologia digitale (per la prescrizione dei quali è richiesto un determinato livello di perdita uditiva).

Riguardo agli *screening* neonatali, lo schema estende i livelli essenziali (per tutti i nuovi nati) con riferimento alla sordità congenita nonché, in conformità alla legge 19 agosto 2016, n. 167, con riferimento alle malattie metaboliche ereditarie (articolo 38, comma 2).

A tal proposito, la relatrice osserva che, anche se lo schema non fa riferimento a quest'ultima legge, essa è nella sostanza recepita dal medesimo schema, come conferma la relazione tecnica allegata, che fa riferimento all'onere derivante dall'estensione a tutti i nuovi nati - onere quantificato già dalla medesima legge n. 167.

Riguardo ai parti, lo schema prevede che le regioni e le province autonome adottino adeguate misure per incentivare l'esecuzione del parto fisiologico in una percentuale fissata sulla base di criteri uniformi sul territorio nazionale, in coerenza con gli standard indicati dagli organismi sanitari internazionali, nonché per disincentivare i parti cesarei inappropriati (articolo 38, comma 4).

Riguardo ai ricoveri ordinari ospedalieri, lo schema prevede che le regioni e le province autonome adottino adeguate misure per incentivare l'esecuzione in ricovero diurno delle classi di ricovero elencate nell'allegato 6A in una percentuale, sul totale dei ricoveri, fissata per ciascuna classe, entro il 31 marzo 2017, dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, nonché per disincentivare i ricoveri inappropriati (articolo 39, comma 2). In merito ai ricoveri di riabilitazione ospedaliera, lo schema rinvia (articolo 45), per la definizione dei relativi criteri di appropriatezza, al decreto che, in base alla disciplina vigente, deve essere adottato dal Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (in base alla norma richiamata, la definizione dei criteri è operata "tenendo conto della correlazione clinica del ricovero con la tipologia di evento acuto, della distanza temporale tra il ricovero e l'evento acuto e, nei ricoveri non conseguenti ad evento acuto, della tipologia di casistica").

Lo schema prevede altresì che le regioni e le province autonome adottino, entro il 15 marzo 2017, adeguate misure per incentivare il trasferimento dal regime di *day surgery* al regime ambulatoriale degli interventi chirurgici elencati nell'allegato 6B in una percentuale, sul totale dei ricoveri di *day surgery*, fissata, per ciascuna classe, entro il 28 febbraio 2017, dalla suddetta Commissione nazionale, nonché per disincentivare i ricoveri inappropriati (articolo 41, comma 2). Riguardo alle prestazioni erogate in regime di *day hospital*, lo schema prevede che le regioni e le province autonome adottino entro il 15 marzo 2017 adeguate misure per incentivare il trasferimento di tali prestazioni al regime ambulatoriale, in una percentuale sul totale dei ricoveri di *day hospital*, fissata, per ciascuna classe di ricovero, entro il 28 febbraio 2017, dalla suddetta Commissione nazionale, nonché per disincentivare i ricoveri inappropriati (articolo 43, comma 3). Secondo la relazione tecnica allegata allo schema, il

trasferimento al regime ambulatoriale delle suddette prestazioni in regime di *day surgery* o di *day hospital* comporta un maggior costo per i cittadini, derivante dai *tickets*, stimabile in 18,1 milioni di euro annui.

Lo schema opera una revisione dell'elenco delle malattie croniche ed invalidanti e di quello delle malattie rare (articoli 52 e 53 e relativi allegati). Riguardo al primo elenco (che individua anche le relative prestazioni sanitarie, esenti dal costo per i pazienti), si introducono le seguenti nuove patologie esenti: sindrome da talidomide; osteomielite cronica; patologie renali croniche; rene policistico autosomico dominante; endometriosi negli stadi clinici "moderata" e "grave"; broncopneumopatia cronico ostruttiva negli stadi clinici "moderata", "grave" e "molto grave". La relazione tecnica osserva che, a fronte dell'inserimento delle nuove patologie, è stato ridotto il pacchetto di prestazioni associato all'ipertensione (senza danno d'organo) e che i pacchetti di prestazioni di numerose altre patologie sono stati rivisti con l'eliminazione di numerose prestazioni ovvero con l'indicazione di periodicità definite per la loro esecuzione.

Sono state inoltre spostate tra le malattie croniche alcune patologie attualmente considerate come malattie rare, quali la malattia celiaca, la sindrome di *Down*, la sindrome di *Klinefelter*, la connettivite indifferenziata. Il nuovo elenco di malattie croniche ed invalidanti si applica (articolo 64, comma 2) a decorrere dall'entrata in vigore del summenzionato nuovo nomenclatore dell'assistenza specialistica ambulatoriale. Riguardo all'elenco delle malattie rare (con la conseguente esenzione dal costo delle relative prestazioni sanitarie), sono state introdotte oltre 110 malattie rare o gruppi di malattie, tra cui la sarcoidosi, la sclerosi sistemica progressiva, la miastenia grave. E' previsto che tale nuovo elenco entri in vigore dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del testo in esame (articolo 64, comma 4).

La Commissione conviene quindi con la proposta della PRESIDENTE di svolgere un ciclo di audizioni informali, funzionali all'istruttoria sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2567**

La Commissione,  
esaminato il provvedimento in titolo;  
considerato che i recenti eventi sismici che hanno colpito il centro Italia pongono in modo impellente il problema della messa in sicurezza, dal punto di vista sismico, delle strutture ospedaliere, in particolare di quelle presenti nelle zone a più elevato rischio di terremoti;  
rilevato in particolare che, a seguito dei sopra citati eventi sismici, sono stati evacuati, o dichiarati parzialmente inagibili, diversi ospedali e strutture socio-sanitarie;  
considerato che il provvedimento, all'articolo 14, reca disposizioni per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, senza tuttavia menzionare espressamente gli edifici ad uso sanitario o socio-sanitario;

rilevato che il provvedimento, all'articolo 5, in materia di ricostruzione privata, prevede invece espressamente contributi in relazione ai danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e sanitarie;

considerato che l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 prevedeva, all'articolo 2, comma 3, l'obbligo, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza medesima, di procedere all'avvio della valutazione dello stato di sicurezza, nei confronti dell'azione sismica, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità della protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

considerato che l'articolo 5 della Legge n. 31 del 2008 stabilì che le verifiche tecniche previste dalla citata OPCM n. 3274 del 2003 dovessero essere effettuate entro il 31 dicembre 2010 e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2 (termine da ultimo prorogato al 31 marzo 2013 dal comma 421 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2013);

ritenuto che le strutture ospedaliere, sanitarie e socio-sanitarie collocate nelle zone a rischio sismico 1 e 2 posseggano le caratteristiche di *"edifici di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità della protezione civile"* nonché di *"edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso"*;

rilevato che gli ospedali non sono degli edifici come tutti gli altri, ma luoghi ai quali si rivolgono le persone in momenti di difficoltà, confidando di trovarvi non solo professionalità ma anche riparo dai rischi esterni, comprese calamità ed epidemie; luoghi che rappresentano anche strumenti di salvaguardia della coesione sociale, di rispetto imparziale di tutte le persone, di neutralità in presenza di conflitti, di esercizio della solidarietà e di rafforzamento della fiducia nelle istituzioni;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, alla seguente condizione:

- siano espressamente contemplati, nell'ambito dell'articolo 14, interventi strutturali sugli ospedali e sulle restanti strutture sanitarie e socio-sanitarie;

e con le seguenti osservazioni:

- 1) per assicurare la messa in sicurezza delle strutture sanitarie e socio sanitarie appare necessario stimare il relativo fabbisogno finanziario e stanziare conseguentemente fondi specifici per il quinquennio 2017-2021;
- 2) appare necessario assicurare che le misure a favore delle imprese agricole e zootecniche ubicate nelle zone colpite dal sisma siano attuate celermente e in maniera efficace, a tutela sia del benessere animale che della continuità delle attività produttive;
- 3) in relazione all'articolo 48, comma 9 - che prevede la possibilità delle aziende biologiche ubicate nelle zone colpite dal sisma di ricorrere temporaneamente alle deroghe previste dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 - appare necessario assicurare in ogni caso il rispetto della normativa in materia di etichettatura dei prodotti e di tutela dei consumatori;
- 4) in relazione all'articolo 48, comma 18 ? che prevede la proroga al 1° gennaio 2017 delle attività adottate in attuazione dell'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 sulla dotazione e l'impiego dei defibrillatori semiautomatici da parte delle società sportive dilettantistiche ? appare necessario un intervento di verifica della effettiva applicabilità delle disposizioni ministeriali e di superamento delle criticità più volte evidenziate in sede di sindacato ispettivo.

Si chiede che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione che sarà presentata all'Assemblea.

## 1.4.2.2.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 439 (pom.) dell'11/04/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**MARTEDÌ 11 APRILE 2017**  
**439ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
[Maurizio ROMANI](#)

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2306\)](#) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni in materia di inserimento lavorativo in agricoltura di soggetti con disturbi dello spettro autistico mediante l'affiancamento di tutor aziendali**

(Parere alla 9a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

In assenza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**[\(2574\)](#) Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Gabriella Giammanco ed

altri; Nunzia De Girolamo ed altri; Maria Valentina Vezzali ed altri; Minardo; Nunzia De Girolamo ed altri; Daniela Sbrollini ed altri; Eugenia Roccella; Invernizzi ed altri; Rampelli ed altri; Marti ed altri; Gabriella Giammanco ed altri; Silvia Chimienti ed altri.

(Parere alla 11a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

## 1.4.2.2.3. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 443 (pom.) del 26/04/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12ª)**  
**MERCOLEDÌ 26 APRILE 2017**  
**443ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**[DE BIASI](#)**

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2306\)](#) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni in materia di inserimento lavorativo in agricoltura di soggetti con disturbi dello spettro autistico mediante l'affiancamento di tutor aziendali**

(Parere alla 9ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Accedendo a richieste avanzate informalmente, la **[PRESIDENTE](#)** propone di rinviare il seguito dell'esame, onde consentire approfondimenti sul testo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**[\(2574\)](#) Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate**



***nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Gabriella Giammanco ed altri; Nunzia De Girolamo ed altri; Maria Valentina Vezzali ed altri; Minardo; Nunzia De Girolamo ed altri; Daniela Sbrollini ed altri; Eugenia Roccella; Invernizzi ed altri; Rampelli ed altri; Marti ed altri; Gabriella Giammanco ed altri; Silvia Chimienti ed altri.

(Parere alla 11a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Su richiesta della senatrice [MATURANI](#) (PD), cui si associa il senatore [ZUFFADA](#) (FI-PdL XVII), la [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito dell'esame, con l'intesa che quest'ultimo si concluderà nel corso della prossima settimana.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

## 1.4.2.2.4. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 444 (pom.) del 02/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)  
MARTEDÌ 2 MAGGIO 2017  
444ª Seduta

Presidenza della Presidente  
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(5\)](#) Ignazio MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico

[\(13\)](#) MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate

[\(87\)](#) Ignazio MARINO ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato [\(177\)](#) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione [\(443\)](#) Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario [\(485\)](#) DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato [\(1973\)](#) TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento [\(2801\)](#) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti  
(Esame congiunto e rinvio)

La [PRESIDENTE](#) (PD) relatrice introduce l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo e delle

petizioni ad essi attinenti.

Si sofferma, in primo luogo, sul disegno di legge 2801, già approvato dalla Camera dei deputati, dopo aver inquadrato le tematiche dallo stesso trattate dal punto di vista costituzionale e da quello del diritto comunitario e internazionale.

Il disegno di legge in questione - approvato dalla Camera dei deputati - disciplina il consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari ed agli accertamenti diagnostici ed introduce l'istituto delle disposizioni anticipate di volontà in materia nonché lo strumento della pianificazione condivisa delle cure.

L'articolo 1 del disegno di legge disciplina il consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari ed agli accertamenti diagnostici, consenso dal quale si prescinde - come prevede il suddetto articolo 32 della Costituzione e come ribadisce il comma 1 del presente articolo 1 - esclusivamente nei casi espressamente individuati dalla disciplina di rango legislativo.

In base all'articolo 1 (il cui comma 1 richiama i diritti alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona), il consenso informato costituisce la base della relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico (comma 2), relazione di cui fanno parte, in base alle rispettive competenze, gli eventuali esercenti una professione sanitaria che compongano un'équipe sanitaria e, qualora il paziente lo desideri, i familiari di quest'ultimo o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo.

Il paziente capace di agire ha il diritto di rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso, nonché il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche qualora la revoca comporti l'interruzione del trattamento (comma 5). Ai fini del presente provvedimento legislativo, rientrano nell'ambito dei trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, qualora questi acconsenta, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica.

Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, ovvero il rifiuto o la revoca del consenso sono documentati in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare e sono inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico (commi 4 e 5).

Il principio del consenso informato implica il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informato in modo completo, aggiornato e comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici ed ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi (comma 3). Il paziente può rifiutare, in tutto o in parte, di ricevere le informazioni ovvero può indicare i familiari o una persona di fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura (comma 8).

Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiuto del trattamento sanitario o di rinuncia al medesimo e, di conseguenza, è esente da responsabilità civile e penale (comma 6). Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; riguardo a tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.

Nelle situazioni di emergenza o di urgenza, il medico ed i componenti dell'équipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente qualora le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirle (comma 7).

Ogni struttura sanitaria, pubblica o privata, garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale (comma 9).

La formazione iniziale e continua dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie comprende la formazione in materia di relazione e di comunicazione con il paziente, di terapia del dolore e di cure palliative (comma 10).

E' fatta salva l'applicazione delle norme speciali che disciplinano l'acquisizione del consenso informato per determinati atti o trattamenti sanitari (comma 11).

Il comma 1 del successivo articolo 2 enuncia il principio della garanzia dello svolgimento, da parte del medico, di un'appropriata terapia del dolore, in conformità alla disciplina in materia, di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38, e con il coinvolgimento del medico di base, anche in caso di rifiuto del paziente al trattamento sanitario (o di revoca del consenso). In base al comma 2, nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua, in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.

Il ricorso alla suddetta sedazione palliativa o il rifiuto della stessa sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico (comma 3). Tale annotazione deve essere comprensiva di una relativa motivazione, la quale è, almeno letteralmente, prevista anche per la fattispecie di rifiuto.

L'articolo 3 concerne le persone minori di età o incapaci.

In base al comma 1, essi hanno diritto alla "valorizzazione" delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona. I medesimi devono ricevere informazioni sulle scelte relative alla salute, in modo consono alle proprie capacità, al fine di essere messi nelle condizioni di esprimere le proprie volontà.

Ai sensi del comma 2, il consenso informato del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del medesimo, nel pieno rispetto della sua dignità. Per i casi di contrasto tra i genitori, si intende che trovi applicazione la disciplina generale (la quale prevede il ricorso al giudice per i casi di contrasto su questioni di particolare importanza per il minore) di cui all'articolo 316 del codice civile.

Riguardo agli interdetti, il comma 3 prevede che il consenso informato sia espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona, nel pieno rispetto della sua dignità.

Gli inabilitati, ai sensi del primo periodo del successivo comma 4, esprimono autonomamente il consenso informato.

Per i soggetti aventi un amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l'assistenza necessaria ovvero la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato - in base al secondo periodo del comma 4 - è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero (a seconda del suddetto contenuto dell'atto di nomina) solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere. Riguardo ai casi di contrasto di volontà tra il paziente e l'amministratore di sostegno, si intende che trovi applicazione l'articolo 410, secondo comma, del codice civile, secondo cui (nelle fattispecie di contrasto) l'assistito, il pubblico ministero o gli altri soggetti ivi richiamati possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

Per i casi di contrasto tra il medico ed i rappresentanti legali dei minori o tra il medico ed il rappresentante legale ovvero l'amministratore di sostegno per gli incapaci (qualora manchino le disposizioni anticipate di trattamento di cui all'articolo 4), la decisione, ai sensi del comma 5, sempre che il medico ritenga che le cure siano appropriate e necessarie, è rimessa al giudice tutelare, su ricorso

del rappresentante legale della persona interessata o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria o dei soggetti di cui agli articoli "406 e seguenti" del codice civile (tra i quali il paziente medesimo, i familiari o il convivente, il pubblico ministero, il curatore dell'inabilitato, i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona interessata).

L'articolo 4 introduce l'istituto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), concernente proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche, espresse per l'ipotesi di una futura incapacità di autodeterminarsi.

Tale atto, secondo il comma 1, può essere concluso (mediante una delle forme di cui al successivo comma 6) da ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte. L'atto può indicare una persona di fiducia, denominata fiduciario, che (nel caso in cui sopravvenga l'incapacità suddetta) faccia le veci del soggetto e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il fiduciario, ai sensi del comma 2, deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, il quale è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata (in tutte e due le ipotesi) una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.

Il comma 3 specifica che l'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

Ai sensi del comma 4, le DAT hanno efficacia (in merito alle volontà del disponente) anche qualora non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.

In base al comma 5, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero qualora sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Per l'ipotesi di contrasto tra il medico ed il fiduciario, il medesimo comma 5 fa rinvio allo strumento del ricorso al giudice tutelare, di cui al precedente articolo 3, comma 5.

L'articolo 4, comma 5, fa inoltre salvo il precedente articolo 1, comma 6, il quale prevede, tra l'altro, che il paziente non possa esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali e che, riguardo a tali richieste, il medico non abbia obblighi professionali.

In base al comma 6 dello stesso articolo 4, le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del proprio comune di residenza - ufficio che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito - o presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 7, oppure, qualora le condizioni fisiche del paziente non permettano il ricorso alle suddette forme, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Le DAT sono rinnovabili, modificabili o revocabili, in ogni momento, con le medesime forme summenzionate oppure, nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impediscano di procedere alla revoca con tali forme, mediante dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.

In base al medesimo comma 6, le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione tributaria, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa.

Il comma 7 prevede che le regioni possano regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa

l'indicazione del fiduciario, ed il loro inserimento nella banca dati, lasciando in ogni caso al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.

Ai sensi del comma 8, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare, anche attraverso i rispettivi siti internet, della possibilità di redigere le DAT in base alla presente disciplina.

L'articolo 5 introduce lo strumento della pianificazione delle cure condivisa tra il medico ed il paziente, adottata con riferimento all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o contraddistinta da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta. Il medico e l'équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi alla suddetta pianificazione, qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.

La pianificazione è concordata previa adeguata informazione al paziente, in particolare sul possibile evolversi della patologia in atto, su quello che il paziente possa realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, sulle possibilità cliniche di intervento e sulle cure palliative (commi 2 e 3). La pianificazione può comprendere l'indicazione (da parte del paziente) di un fiduciario.

Le informazioni summenzionate possono essere rese - oltre che al paziente - anche ai suoi familiari o alla parte dell'unione civile o al convivente ovvero ad una persona di sua fiducia (comma 2 citato).

Il consenso del paziente alla pianificazione e l'eventuale indicazione di un fiduciario sono espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo permettano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare, e sono inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico (comma 4).

La pianificazione delle cure può essere aggiornata in base al progressivo evolversi della malattia, su richiesta del paziente o su suggerimento del medico (comma 4 citato).

Il comma 5 fa rinvio, per i profili in materia di pianificazione condivisa delle cure non espressamente disciplinati dal presente articolo 5, alle disposizioni di cui all'articolo 4.

Ai sensi dell'articolo 6, la disciplina di cui al provvedimento legislativo in esame si applica anche ai documenti, idonei ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 7 specifica che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 8, infine, prevede che il Ministro della salute trasmetta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'applicazione della medesima. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministero della salute.

La Presidente relatrice dà conto, quindi, dei contenuti degli altri disegni di legge oggetto di esame congiunto.

Il disegno di legge Atto Senato n. 5 disciplina il consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari ed introduce l'istituto delle dichiarazioni di volontà anticipate in materia di trattamenti sanitari nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte (incluse le disposizioni relative all'eventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura e all'assistenza religiosa). Il disegno di legge prevede che nella dichiarazione anticipata di trattamento possa essere contenuta la nomina di un fiduciario. In via generale, per i casi di contrasto tra i soggetti - diversi dal paziente - legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario ai sensi del presente disegno di legge ed il medico curante, l'articolo 8 prevede che la decisione sia assunta dal comitato etico della struttura sanitaria, sentiti i pareri contrastanti, ovvero, in caso di impossibilità del comitato etico a pervenire ad una decisione, dal giudice competente (su istanza del pubblico ministero).

Il disegno di legge Atto Senato n. 13 disciplina il consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari ed introduce l'istituto delle dichiarazioni di volontà anticipate in materia di trattamenti sanitari; oltre a quest'ultimo istituto, il disegno di legge prevede lo strumento della programmazione condivisa di cure, nell'ambito della quale il paziente può esprimere il consenso ed il rifiuto alle terapie. In base al disegno di legge, sia il processo di consenso informato sia la dichiarazione anticipata di volontà sia la programmazione suddetta possono comprendere l'indicazione di un fiduciario. In caso di contrasto tra il professionista sanitario responsabile ed il fiduciario circa l'interpretazione e l'attuazione delle volontà del paziente divenuto incapace, la questione è sottoposta a consulenti nominati dalla struttura, che prospettano una soluzione (articolo 6, comma 2, ed articolo 17, comma 3); qualora il dissenso permanga, si ricorre al giudice tutelare.

Il disegno di legge Atto Senato n. 87 reca norme in materia di sperimentazione clinica, con riferimento alle situazioni di emergenza relative a soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato.

Il disegno di legge Atto Senato n. 177 consta di un unico articolo, il quale prevede che l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente intese ad alleviare le sofferenze, non possano in alcun caso essere sospese da chi assista soggetti non in grado di provvedere a sé stessi.

Il disegno di legge Atto Senato n. 443 disciplina il consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari ed introduce sia l'istituto delle dichiarazioni di volontà anticipate in materia di trattamenti sanitari sia la figura del mandato in previsione dell'incapacità; con quest'ultimo contratto si attribuisce al mandatario il potere di compiere atti giuridici in nome e nell'interesse del rappresentato in caso di incapacità sopravvenuta. In base al presente disegno di legge, la dichiarazione anticipata di volontà contiene necessariamente l'indicazione di un fiduciario. Secondo l'articolo 9 del disegno di legge, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario (di una persona incapace), la decisione è assunta, su istanza del pubblico ministero, dal giudice tutelare o, in caso di urgenza, da quest'ultimo sentito il medico curante; l'autorizzazione giudiziaria è necessaria in caso di inadempimento o di rifiuto ingiustificato di prestazione del consenso o del dissenso ad un trattamento sanitario da parte di soggetti legittimati ad esprimerlo nei confronti di incapaci.

Il disegno di legge Atto Senato n. 485 disciplina il consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari e stabilisce alcuni criteri per la determinazione delle responsabilità professionali dei sanitari.

Il disegno di legge Atto Senato n. 1973, infine, disciplina il consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari ed introduce l'istituto delle dichiarazioni di volontà anticipate in materia di trattamenti sanitari. Quest'ultimo atto è configurato dal disegno di legge come un'espressione di orientamenti da parte del paziente, orientamenti di cui il personale sanitario tiene conto solo entro i limiti ed in base ai criteri stabiliti dal medesimo disegno di legge; la dichiarazione anticipata in esame può contenere la nomina di un fiduciario.

In conclusione, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame congiunto il disegno di legge n. 2801, e di svolgere un ciclo di audizioni informative.

Conviene la Commissione.

La [PRESIDENTE](#) avverte che la programmazione delle audizioni informative sarà definita nel corso di una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

**(2679) Francesca PUGLISI ed altri. - Disposizioni per la reintroduzione dell'obbligatorietà delle vaccinazioni per l'ammissione alle scuole di ogni ordine e grado**

(Esame e rinvio)

La relatrice [MANASSERO](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo.

L'articolo 1 del disegno di legge subordina l'accesso ai servizi educativi, pubblici e privati, ed alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, all'adempimento degli obblighi vaccinali previsti dalle norme vigenti e richiede la presentazione - all'atto dell'iscrizione alla scuola o agli esami - della relativa certificazione. Il successivo articolo 2 prevede l'istituzione di una banca dati delle vaccinazioni - da parte di ogni regione o provincia autonoma -, nonché di una relativa Anagrafe vaccinale nazionale.

Il principio proposto dall'articolo 1 è sostanzialmente identico a quello che era già stabilito dall'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, nella versione vigente prima della novella posta dall'art. 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1999, n. 355, con la sola differenza che il disegno di legge contempla (capoverso 4 dell'articolo 1, comma 1) una deroga alla condizione suddetta, per i casi (di omissione o differimento di una vaccinazione) in cui sia accertato - in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate - un pericolo per la salute del minore. La disciplina attualmente vigente prevede invece che la mancata presentazione della certificazione in oggetto o della dichiarazione sostitutiva non precluda l'accesso alla scuola o agli esami, determinando esclusivamente l'obbligo, per il dirigente scolastico, di comunicare l'omissione entro cinque giorni, "per gli opportuni e tempestivi interventi", all'azienda sanitaria locale di appartenenza dell'alunno ed al Ministero della salute. Sempre con riferimento alle disposizioni vigenti, si rileva che, di recente, alcune regioni hanno introdotto l'obbligo di certificazione in oggetto, con riferimento ad alcuni ordini di scuole.

Più in dettaglio, i capoversi 2 e 3 dell'articolo 1, comma 1, del disegno di legge prevedono - in termini sostanzialmente identici a quelli stabiliti dalla suddetta versione previgente dell'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1518 - che i dirigenti scolastici dei servizi e delle scuole siano tenuti, all'atto dell'iscrizione alla scuola o agli esami, a richiedere la presentazione della suddetta certificazione e che una copia della medesima sia conservata nel fascicolo personale dell'alunno.

Riguardo alla suddetta deroga per i casi di accertato pericolo (di cui al capoverso 4), la relatrice osserva che potrebbe essere opportuno chiarire se una copia della relativa documentazione debba essere conservata nel fascicolo personale dell'alunno nonché formulare la deroga medesima con riferimento testuale al dirigente scolastico.

Il comma 1 del successivo articolo 2 prevede l'istituzione, da parte di ogni regione o provincia autonoma, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di una banca dati delle vaccinazioni della popolazione in età scolare e della popolazione in età adulta; tale raccolta sistematica dei dati relativi ai vaccinati è intesa a sviluppare le attività di sorveglianza delle malattie suscettibili di vaccinazione, a monitorare nel tempo gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni nonché a migliorarne i livelli di sicurezza e di efficacia.

Il comma 2 dello stesso articolo 2 prevede l'istituzione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della salute, dell'Anagrafe vaccinale nazionale, con il compito di raccogliere i dati delle suddette banche dati regionali e di svolgere un'attività di monitoraggio sull'accesso alle vaccinazioni da parte di tutti i cittadini.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.



IN SEDE CONSULTIVA

**(2574) Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Gabriella Giammanco ed altri; Nunzia De Girolamo ed altri; Maria Valentina Vezzali ed altri; Minardo; Nunzia De Girolamo ed altri; Daniela Sbrozzini ed altri; Eugenia Roccella; Invernizzi ed altri; Rampelli ed altri; Marti ed altri; Gabriella Giammanco ed altri; Silvia Chimienti ed altri.  
(Parere alla 11a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 novembre 2016.

Si apre la discussione generale.

La senatrice **SILVESTRO** (PD), pur dichiarando comprensibile l'intento che anima il disegno di legge in esame, ritiene che il testo affastelli in maniera impropria temi e problematiche alquanto eterogenei: un conto sono gli asili nido e le scuole dell'infanzia ed un altro le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, sia per le caratteristiche dell'utenza sia per quelle degli operatori. Sottolinea, in particolare, che i professionisti che svolgono i propri compiti all'interno delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali sono dotati di elevata qualificazione e tenuti per legge allo svolgimento di continue attività formative.

Riguardo al tema della videosorveglianza, paventa che la possibilità di ricorso a tale strumento possa ingenerare aspettative destinate ad essere non soddisfatte, specie se si considera la serie di condizioni alla quale è subordinata l'installazione dei sistemi a ciò dedicati. Saggiunge che, d'altro canto, la previsione della videosorveglianza sembra rispondere ad una logica di tipo ispettivo mentre, a suo giudizio, la prevenzione di condotte non corrette dovrebbe essere perseguita tenendo conto delle reali difficoltà del comparto socio-sanitario, che sempre più si trova a dover far fronte a una penuria di risorse che espone il personale a seri rischi di burn-out, soprattutto nel settore privato.

La senatrice **PADUA** (PD) condivide l'attenzione per i soggetti più fragili ma trova al contempo fondate le perplessità già manifestate per gli aspetti di eterogeneità del testo, che opera una commistione tra settori e problematiche alquanto diversi. Riguardo in particolare all'area socio-sanitaria e socio-assistenziale, ritiene che occorrerebbe assicurare il rispetto dei parametri normativi concernenti il rapporto tra numero di utenti e numero di operatori, piuttosto che prefigurare l'installazione di sistemi di videosorveglianza, con il rischio di ingenerare l'erroneo convincimento di una situazione di illegalità diffusa o comunque di comportamenti non corretti di tipo seriale da parte del personale, che invece opera perlopiù in maniera del tutto appropriata. Sarebbe necessario, a suo giudizio, assicurare verifiche circa il rispetto dei parametri normativi da parte delle strutture, specie nel settore privato, e riflettere in ogni caso sulla inidoneità della videosorveglianza a scongiurare le violenze di natura psicologica.

La senatrice [SIMEONI](#) (Misto), pur reputando distinti i settori riguardati dal testo in esame, esprime il convincimento che la videosorveglianza, in linea generale, possa costituire un utile deterrente nell'ottica della prevenzione degli abusi, sottolineando che l'accesso alle registrazioni, in base al testo in esame, non è libero ma disciplinato attraverso a un rinvio al codice di procedura penale.

Il senatore [ZUFFADA](#) (FI-PdL XVII) ritiene che le criticità che caratterizzano il testo in esame dipendano anche dalla discutibile prassi di adottare iniziative legislative sull'onda emotiva di fatti eclatanti riportati dagli organi di informazione. Saggiunge che le problematiche che talora si riscontrano all'interno delle strutture originano, spesso, dalla penuria di risorse, che espone gli operatori a rischi crescenti, essendo essi posti nell'impossibilità di assicurare un servizio di qualità. Con specifico riguardo al tema della videosorveglianza, nota che le disposizioni in materia, recate dall'articolo 4, sono formulate in termini non precettivi ma facoltizzanti, e prevedono una procedura di installazione alquanto complessa; inoltre, non sono previste risorse aggiuntive per garantire la concreta attuazione di questa parte del disegno di legge.

In conclusione, esprime il convincimento che le delicate problematiche affrontate dal testo in esame meriterebbero un supplemento di riflessione e un approccio più razionale e rispettoso della professionalità degli operatori.

La senatrice [TAVERNA](#) (M5S) reputa che la videosorveglianza e l'adeguamento delle risorse siano misure complementari, ritenendo comunque opportuno introdurre degli strumenti che possono costituire un deterrente per gli abusi. Sottolinea, inoltre, come la videosorveglianza possa rappresentare anche uno strumento di garanzia, non solo per gli utenti e per le famiglie di questi ultimi, ma anche per gli stessi operatori.

Conclude evidenziando la necessità di un intervento teso a recuperare il rapporto di fiducia tra i cittadini e le strutture operanti nei settori riguardati dal testo in esame, intervento che ben potrebbe consistere in un ampliamento degli strumenti di controllo sulla legalità e sulla correttezza delle condotte all'interno delle strutture stesse.

La senatrice [DIRINDIN](#) (Art.1-MDP) esprime perplessità per l'impostazione del testo in esame, che sembra indulgere a misure di carattere meramente ispettivo senza occuparsi di creare le condizioni affinché gli operatori, soprattutto nel settore socio-sanitario e socio-assistenziale, possano assicurare servizi di qualità.

Quanto al tema della formazione, a suo giudizio centrale, osserva in termini problematici che l'articolo 6 prefigura una "sperimentazione" di misure in tale campo: almeno nel settore socio-sanitario la formazione è già prevista dalla normativa vigente e appare pertanto singolare tale previsione, alla quale si collega peraltro uno stanziamento di cinque milioni di euro per il triennio 2017-2019.

Infine, trova difficilmente comprensibile la previsione di linee guida in materia di modalità di visita nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, dal momento che in tale ambito la regola dovrebbe essere quella del più ampio accesso degli ospiti alle strutture.

La [PRESIDENTE](#) (PD) condivide le considerazioni di quanti ritengono che il testo in esame persegua fini condivisibili con modalità e strumenti discutibili e affastellando temi e problematiche eterogenei, probabilmente sulla base di una reazione emotiva a criticità riportate dai mezzi di informazione.

In particolare, ritiene che la delega al Governo recata dall'articolo 2 sia formulata in termini poco realistici e rigorosi, rischiando di rappresentare un catalogo di buone intenzioni di difficile attuazione: cita, a titolo meramente esemplificativo, i principi e criteri direttivi sottesi alle lettere d), e)

e f) del comma 1.

Quanto al tema della deterrenza degli abusi, esprime il convincimento che sarebbe preferibile licenziare definitivamente la norma inserita nell'Atto Senato n. 1324 (ora Atto Camera n. 3868, all'esame dell'altro ramo) - che prevede una *circostanza aggravante per i reati contro la persona commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali* -, piuttosto che puntare in maniera non sufficientemente meditata sullo strumento della videosorveglianza: pur comprendendo le ragioni di quanti propugnano tale strumento, ritiene che si tratti di una soluzione semplicistica e improntata alla cultura del sospetto.

In conclusione, segnala la necessità di una profonda riscrittura del testo in esame, ove prevalga la volontà politica di dare corso allo stesso.

Il senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (Misto), riallacciandosi agli interventi dei precedenti oratori, esprime preoccupazione per il livello di degrado raggiunto dalla produzione legislativa, del quale il provvedimento in esame è, a suo giudizio, indice rivelatore: si tratta di un testo che appare suscettibile di discussione nell'ambito di un convegno e non già all'interno di un organo cui compete l'esercizio della funzione legislativa. Formula l'auspicio che lo schema di parere affronti senza edulcorazioni le criticità del testo, associandosi all'osservazione della Presidente circa l'importanza di approvare in via definitiva il disegno di legge n. 1324 (ora Atto Camera n. 3868), che tratta in maniera appropriata, tra l'altro, il tema della deterrenza degli abusi nei riguardi dei soggetti ricoverati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale e avverte che nella giornata di domani avrà luogo la conclusione dell'esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

## 1.4.2.2.5. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 445 (pom.) del 03/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)  
MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 2017  
445ª Seduta

Presidenza della Presidente  
[DE BIASI](#)

*La seduta inizia alle ore 14.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2574\)](#) Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Gabriella Giammanco ed altri; Nunzia De Girolamo ed altri; Maria Valentina Vezzali ed altri; Minardo; Nunzia De Girolamo ed altri; Daniela Sbröllini ed altri; Eugenia Roccella; Invernizzi ed altri; Rampelli ed altri; Marti ed altri; Gabriella Giammanco ed altri; Silvia Chimienti ed altri.

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [MATTESINI](#) (PD) illustra la proposta di parere contrario pubblicata in allegato, sottolineando che nell'ambito delle premesse sono state poste in rilievo le principali criticità emerse nel corso del dibattito.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

I senatori [AIELLO](#) (AP-CpE), [ZUFFADA](#) (FI-PdL XVII), [GAETTI](#) (M5S), Ivana [SIMEONI](#) (Misto) e [BIANCO](#) (PD) annunciano che i rispettivi Gruppi voteranno a favore della proposta di parere appena illustrata.

Non essendovi altre richieste d'intervento, previa verifica del numero legale, la predetta proposta di parere è posta in votazione e approvata.

La [PRESIDENTE](#) registra che l'approvazione è avvenuta all'unanimità.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2574**

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo;

premesso che l'obiettivo perseguito dal disegno di legge - ossia prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di soggetti fragili- è senza dubbio condivisibile;

rilevato in termini critici che il testo:

- accomuna ambiti molto diversi tra loro - segnatamente quello socio-sanitario e socio-assistenziale, da una parte, e quello scolastico, dall'altra -;
  - con riferimento al settore socio-sanitario, non sembra essere coordinato con provvedimenti legislativi già approvati ovvero *in itinere* (ad esempio la legge n. 24 del 2017, in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, o l'articolo 11 del cosiddetto ddl Lorenzin - ora Atto Camera n. 3868 -, che prevede una circostanza aggravante *per i reati contro la persona commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali*);
  - prevede la "possibilità" di attivazione, nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, della videosorveglianza, malgrado quest'ultima possa essere disposta per iniziativa della magistratura senza bisogno di appositi provvedimenti legislativi, e col rischio di gettare un'ombra generalizzata sugli operatori del settore; si tratta peraltro di una "possibilità" che appare già contemplata dalla normativa vigente;
  - è caratterizzato, sotto il predetto profilo, da un'impostazione meramente ispettiva, non prevedendo misure di accompagnamento, che pure sarebbero necessarie, per garantire la possibilità degli operatori di erogare in concreto un servizio di qualità (ad es. in tema di verifica del rispetto dei parametri relativi al rapporto tra numero di operatori e numero di utenti, specie nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali private);
  - quanto alle disposizioni sulla formazione e sulla valutazione attitudinale del personale del comparto sanitario, non tiene conto del fatto che esiste già, in materia, una normativa rigorosa che assicura il possesso e il mantenimento di elevati *standard* di qualificazione;
  - più in generale, reca principi e criteri direttivi di delega al Governo (articolo 2) formulati in maniera non sufficientemente precisa e rigorosa: tale genericità ne fa apparire problematica l'attuazione;
- esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario.

